dossier

XIX Legislatura

6 novembre 2026

19ª riunione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol (JPSG)

Bruxelles, 9-10 novembre 2026

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

19ª riunione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol (JPSG)

Bruxelles, 9-10 novembre 2026

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

N.194

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

N.116

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706 2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi

Dossier n.194

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06 6706 5785 – affeuropei@senato.it

Camera dei deputati

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06 6760 2145 – rue_segreteria@camera.it - @CD_europa - europa.camera.it.

Dossier n. 115

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

ORDINE DEL GIORNO

INTRODUZIONE 1

L'ordine del giorno e l'articolazione della riunione 1

IL GRUPPO DI CONTROLLO PARLAMENTARE CONGIUNTO (JPSG) SULLE ATTIVITÀ DI EUROPOL 3

Istituzione 3

Composizione 3

Attività di monitoraggio 4

L'AGENZIA EUROPOL 7

Mandato 7

Organizzazione 8

Bilancio 9

LA PRESENTAZIONE DELLA BOZZA DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2027-2029 DI EUROPOL 11

Sezione I – Contesto generale 11

Sezione II – La programmazione pluriennale 2027 - 2029 12

PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI 19

Il responsabile dei diritti fondamentali 19

Il forum consultivo sui diritti fondamentali 21

Principi generali e metodi di lavoro del forum consultivo 23

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVA ALL'AGENZIA DELL'UE PER LA COOPERAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO (EUROPOL) 25

La valutazione generale della proposta nella relazione del Governo 28

Le novità riguardanti il Gruppo di controllo parlamentare congiunto 30

Le lacune informative e la questione dell'interruzione dello scambio di dati personali tra Frontex ed Europol 31

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI EUROPOL 35

Le norme sul trattamento dei dati personali 35

Il controllo sull'applicazione delle norme per la protezione dei dati 38

Le relazioni di Europol con i soggetti terzi 40

SESSIONE I - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA EUROPOL E I PAESI TERZI NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, COMPRESA LA COLLABORAZIONE TRA RETI CRIMINALI E GLI AUTORI DI MINACCE IBRIDE 43

La cooperazione con i Paesi terzi nella proposta di revisione del regolamento Europol 45

Il ruolo di Europol nel contrasto alla collaborazione tra reti criminali e agli autori di minacce ibride 46

Missioni di partenariato per sostenere la resilienza di Paesi terzi alle minacce ibride 49

SESSIONE II - CRIMINALITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA E IL RUOLO STRATEGICO DEL CENTRO EUROPEO PER LA CRIMINALITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA (EFECC) DI EUROPOL IN UNO SCENARIO TRANSFRONTALIERO FONDATO SUI DATI 51

Il Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica (EFECC) 52

L'architettura antifrode dell'UE e i suoi attori 55

19th meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol (JPSG)

DRAFT AGENDA

Monday, 9 November 2026, 15:30 - 18:30
Tuesday, 10 November 2026, 09:30 - 12:30 and 14:30 - 17:30

Room: ANTALL 4Q2
European Parliament, Brussels

Monday, 9 November 2026, 13:00 - 15:15

13:00 - 14:30	***Informal networking opportunities organised by political groups***

14:30 - 15:15	***Troika meeting, IE-CY-LT-EP heads of delegation only, meeting held* in camera** *(see separate agenda)*

Monday, 9 November 2026, 15:30 - 18:30

15:30 - 15:45 **Adoption of the agenda and opening remarks**

- Mr. Javier ZARZALEJOS, Co-Chair of the JPSG and Chair of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament;
- Mr. Matt CARTHY, Co-Chair of the JPSG and Chair of the Delegation of the Houses of the Oireachtas to the JPSG;
- Feedback following Troika meeting;
- Adoption of the working methods of the JPSG Consultative Forum on Fundamental Rights.

15:45 - 17:15 **Europol activities February 2026 – November 2026; presentation of the Europol Draft Multiannual Programming Document 2027-2029 and reply to written contributions by delegations**

- Presentation by Mr. Jürgen EBNER, Europol Executive Director (acting);
- Presentation by Mr. Marius DRAUDVILA, Chair of the Europol Management Board;
- Followed by an exchange of views.

17:15 - 18:30 **Fundamental rights protection**

- Presentation by Mr. Dirk ALLAERTS, Europol Fundamental Rights Officer;
- Presentation by Prof. Dr. Arndt SINN, Chair of the JPSG Consultative Forum on Fundamental Rights;
- Followed by an exchange of views.

18:30 - 20:00 *Dinner reception (JAN 3Q catering area, tbc)*

Tuesday, 10 November 2026, 09:30 - 12:30

09:30 - 11:00 **The European Commission proposal on the revision of the Europol Regulation**

- Presentation by Mr. Olivier ONIDI, Deputy Director-General in charge of Schengen and Internal Security, DG HOME, European Commission;
- Presentation by a Europol representative (tbc);
- Followed by an exchange of views.

11:00 - 12:30 **Data Protection**

- Presentation by Mr. Wojciech WIEWIÓROWSKI, European Data Protection Supervisor;

- Presentation by Mr. Daniel DREWER, Europol Data Protection Officer;

- Reply by a Europol representative (tbc);

- Followed by an exchange of views.

13:00 - 14:30 ***Lunch reception (JAN 3Q catering area, tbc)***

Tuesday, 10 November 2026, 14:30 - 17:30

14:30 - 16:00 **Scrutiny Session I - Enhancing Europol's cooperation with third countries to fight serious and organised crime, including the collaboration between criminal networks and hybrid threat actors**

- Presentation by a Europol representative (tbc);

- Followed by an exchange of views.

16:00 - 17:30 **Scrutiny Session II - Combating financial and economic crime in the EU: the strategic role of Europol's EFECC in a data-driven, cross-border landscape**

- Presentation by a Europol representative (tbc);

- Presentation by a representative from the Irish Garda National Economic Crime Bureau (GNECB) (tbc);

- Followed by an exchange of views.

17:30 **Closing remarks**

Next meeting of the JPSG on Europol under the Lithuanian presidency: 14-15 March 2027, Vilnius.

INTRODUZIONE

L'ordine del giorno e l'articolazione della riunione

In base al programma, la riunione del Gruppo congiunto di controllo parlamentare si articolerà in due giornate di lavoro, suddivise in più sessioni tematiche.

La prima giornata sarà dedicata, dopo gli interventi introduttivi e l'adozione dei metodi di lavoro del Forum consultivo sui diritti fondamentali, all'esame di aspetti generali dell'**attività di Europol** e di alcune **questioni trasversali**, quali la presentazione delle attività dell'Agenzia nel periodo **febbraio 2026-novembre 2026** e della **bozza del Documento di programmazione pluriennale 2027-2029**, nonché la risposta ai contributi scritti presentati dalle delegazioni, seguiti da uno scambio di vedute.

Seguirà una sessione dedicata alla **protezione dei diritti fondamentali**, con interventi del responsabile dei diritti fondamentali di Europol e del presidente del Forum consultivo del Gruppo.

La seconda giornata si aprirà con due sessioni rispettivamente dedicate:

- alla **proposta di revisione del regolamento Europol**;
- alla **protezione dei dati**, con interventi del Garante europeo della protezione dei dati e del responsabile della protezione dei dati di Europol.

Nel pomeriggio si svolgeranno **due sessioni "di controllo"** su aspetti specifici dell'attività dell'Agenzia:

- la prima sessione è incentrata sulla **cooperazione** di Europol con i **Paesi terzi** nel contrasto alla criminalità grave e organizzata, anche con riguardo alla collaborazione tra reti criminali e attori di minacce ibride (sessione I);
- la seconda riguarda la **criminalità finanziaria ed economica** e il ruolo strategico del Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC) di Europol in uno scenario transfrontaliero fondato sui dati (sessione II).

Nel presente dossier, dopo un capitolo introduttivo che illustra mandato e composizione del Gruppo parlamentare di controllo, saranno trattati i singoli temi oggetto delle due fasi della riunione.

IL GRUPPO DI CONTROLLO PARLAMENTARE CONGIUNTO (JPSG) SULLE ATTIVITÀ DI EUROPOL

Istituzione

Il **Gruppo congiunto di controllo parlamentare su Europol** (*Joint Parliamentary Scrutiny Group* - **JPSG**), che ha avviato i suoi lavori nel 2017, è stato istituito in coerenza con quanto disposto dall'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tale disposizione demanda ai regolamenti che disciplinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol la definizione delle **modalità di controllo delle attività** della medesima agenzia **da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.**

È stato quindi introdotto con il regolamento (UE) 2016/794 un meccanismo di **controllo** parlamentare che include il **Gruppo congiunto**.

Esso esercita, in particolare, un **monitoraggio politico** delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche con riguardo all'impatto di tali attività sui **diritti** e sulle **libertà fondamentali**.

Per un approfondimento sulle modifiche alla disciplina del Gruppo apportate dalla nuova proposta di regolamento si rinvia al prosieguo della trattazione.

Composizione

Ciascun **Parlamento nazionale** (limitatamente agli Stati membri che partecipano pienamente ad Europol)[1] deve essere rappresentato da un numero di **membri fino a 4**. Nel caso di Parlamenti bicamerali, ciascuna Camera può nominare fino a **due membri**. Il **Parlamento europeo** deve essere rappresentato con un numero massimo di **16 membri**.

Il regolamento interno del Gruppo, all'articolo 2, stabilisce che i rappresentanti dei Parlamenti nazionali siano **nominati ove possibile per l'intera durata del mandato parlamentare**, alla luce dell'esigenza di assicurare la **continuità e la maturazione di una competenza specifica**.

Il Gruppo è **presieduto congiuntamente** dal Parlamento del Paese che detiene la **Presidenza di turno** del Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo (di norma quest'ultima Co-Presidenza è esercitata dal Presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni - LIBE del Parlamento europeo).

[1] A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento Europol, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Si riunisce di norma **due volte** l'anno, **alternativamente** nel Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'UE e al Parlamento europeo (a determinate condizioni, sono possibili riunioni straordinarie).

Attività di monitoraggio

Il regolamento Europol prevede che ai fini delle attività di **monitoraggio** del Gruppo:

a) il **Presidente** del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il **direttore esecutivo** o i loro supplenti **compaiono dinanzi al Gruppo**, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni riguardanti le attività dell'Agenzia, compresi gli aspetti di **bilancio** di tali attività, l'**organizzazione strutturale** e l'eventuale istituzione di **nuove unità** e **centri specializzati**, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza. Il Gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, ove del caso;

b) il **Garante europeo della protezione dei dati compare dinanzi al Gruppo**, su richiesta di quest'ultimo, a cadenza **almeno** annuale per discutere le questioni generali relative alla **protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche**, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza;

c) il Gruppo è **consultato** per quanto riguarda la **programmazione pluriennale** di Europol.

Inoltre Europol trasmette al Gruppo, a titolo informativo, tra l'altro, i seguenti documenti, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza:

- le **valutazioni** delle minacce, le **analisi strategiche** e i **rapporti** di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;
- le **intese amministrative** concluse ai sensi del regolamento di Europol;
- il documento contenente la **programmazione pluriennale** e il **programma** di lavoro **annuale** di Europol;
- la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol;
- la relazione di valutazione redatta dalla Commissione.

Il Gruppo può redigere **conclusioni sintetiche** sul monitoraggio politico delle attività di Europol e presentarle al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo le trasmette, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e alla stessa Agenzia.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di Europol, il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia può invitare a **partecipare** alle sue riunioni, in veste di **osservatore senza diritto di voto**, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni, compreso, se del caso, un **rappresentante del gruppo di controllo parlamentare congiunto.** In attuazione di tale ultima previsione:

- **due rappresentanti** del Gruppo partecipano come **osservatori non votanti**, per il tempo stabilito dal Gruppo stesso, alle riunioni del Consiglio di amministrazione di Europol;
- **uno dei rappresentanti** deve essere delegato dal **Parlamento europeo** e l'altro dalla delegazione al JPSG del **Parlamento dello Stato che detiene la Presidenza di turno** del Consiglio dell'UE. **Soltanto uno** di essi prende la parola al Consiglio di amministrazione a nome del JPSG. Prima di ciascuna riunione cui sono invitati, i due rappresentanti si accordano pertanto su chi sia **designato** allo scopo. I rappresentanti riferiscono per iscritto al JPSG dopo ogni riunione del Consiglio di amministrazione sui loro principali risultati.

L'AGENZIA EUROPOL

Europol, l'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto, è espressamente prevista dall'art. 88 del Trattato sul funzionamento dell'UE che le affida il compito di "**sostenere e potenziare** l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la **reciproca collaborazione** nella prevenzione e lotta contro la **criminalità grave** che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione".

Il medesimo articolo, al paragrafo 2, demanda al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante **regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria**, la definizione della struttura, del funzionamento, della sfera d'azione e dei compiti di Europol. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il regolamento (UE) 2016/794, successivamente modificato con il regolamento (UE) 2022/991 e, da ultimo, dal regolamento (UE) 2025/2611 (su cui vd. *infra*).

Europol era stata istituita da una Convenzione del 1995, entrata in vigore nel 1998 (con piena operatività dal 1° luglio 1999), poi sostituita dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio, più volte modificata e quindi abrogata e sostituita dal richiamato regolamento 2016/794.

Mandato

Il mandato di Europol, definito dal richiamato articolo 88, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Ue (TFUE) e dal regolamento istitutivo, investe le seguenti tipologie di reato: **terrorismo**, **criminalità organizzata**, traffico di **stupefacenti**, attività di **riciclaggio** del denaro, criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, organizzazione del **traffico di migranti**, **tratta di esseri umani**, criminalità connessa al traffico di **veicoli rubati**, **omicidio** volontario e lesioni personali gravi, **traffico illecito di organi** e tessuti umani, **rapimento**, **sequestro** e presa di ostaggi, **razzismo** e **xenofobia**, **rapina** e **furto** aggravato, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, **truffe** e **frodi**, **reati** contro gli **interessi finanziari dell'Unione**, abuso di informazioni privilegiate e **manipolazione** del **mercato finanziario**, *racket* ed estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, **falsificazione** di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, **falsificazione** di **monete** e di altri mezzi di **pagamento**, criminalità informatica, corruzione, **traffico illecito di armi**, munizioni ed esplosivi, traffico illecito di **specie animali protette**, traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi, traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita, **abuso** e **sfruttamento**

sessuale, compresi materiale **pedopornografico** e adescamento di minori per scopi sessuali, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

In relazione a queste fattispecie, l'Agenzia funge da:

- centro di **sostegno** per le operazioni di contrasto;
- centro di **informazioni** sulle attività criminali;
- centro di **competenze** in tema di **applicazione della legge**.

Oltre alla raccolta, conservazione, trattamento, analisi e scambio di informazioni, l'Agenzia può sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri svolgendo attività di **coordinamento, organizzazione** e svolgimento di **indagini** e **azioni** operative comuni.

Europol **non applica misure coercitive** nello svolgimento dei suoi compiti, trattandosi di **competenza esclusiva** delle pertinenti **autorità nazionali**.

La decisione in merito a quali siano i **reati** da considerare come **prioritari** compete all'EMPACT, la **piattaforma** di cooperazione multidisciplinare strutturata finalizzata a contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, coordinata dagli **Stati membri** e sostenuta da **istituzioni**, organismi e agenzie dell'**UE**, in linea con i loro rispettivi mandati.

In tale contesto Europol contribuisce al funzionamento di EMPACT, tra l'altro predisponendo il documento EU SOCTA (*European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment*), che il Consiglio usa come base per l'individuazione dei **settori criminali ritenuti prioritari**.

Organizzazione

Con sede a L'Aja, la struttura di gestione di Europol consta del **direttore esecutivo** (rappresentante legale dell'Agenzia), di **vicedirettori**, nominati dal Consiglio dell'Ue (nella composizione Giustizia e affari interni) e di un **consiglio di amministrazione,** composto da un **rappresentante** di **ciascuno Stato membro** e da un rappresentante della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voto. Il consiglio di amministrazione può servirsi di organi consultivi.

Secondo le informazioni riportate nella pagina ufficiale di Europol, il mandato ordinario di Catherine **De Bolle** come Direttore Esecutivo si è concluso il **1° maggio 2026**. In considerazione della procedura di selezione in corso, il Vice Direttore Esecutivo per la Governance, Jürgen **Ebner**, ha assunto la carica di **Direttore Esecutivo ad interim** a partire dal 2 maggio 2026.

L'Agenzia si articola inoltre in **tre Direzioni**, ciascuna guidata da un Vice Direttore Esecutivo:

- Jean-Philippe Lecouffe, Direzione Operativa (il cui mandato è stato esteso fino al 30 aprile 2029);
- Jürgen Ebner, Direzione *Governance* (fino al 31 ottobre 2027), che, come ricordato, esercita attualmente ad interim anche le funzioni di Direttore Esecutivo;
- Andrei Linta, Direzione delle capacità (fino al 31 luglio 2027).

Europol **riferisce** al Consiglio dell'UE Giustizia e affari interni, che è competente per il **controllo in via principale** degli **orientamenti** dell'Agenzia, oltre che, come già detto, per la nomina del **direttore esecutivo** e dei **vicedirettori**. Il Consiglio inoltre approva il bilancio dell'Agenzia (parte del bilancio generale dell'UE) congiuntamente al Parlamento europeo. Ogni anno inoltre il Consiglio trasmette una relazione speciale al Parlamento europeo sull'attività di Europol.

L'Agenzia si è progressivamente dotata di centri **specializzati** in vari settori criminali facenti capo alla **direzione operativa**:

- il Centro **operativo e di analisi** (**OAC**);
- il Centro per la criminalità **grave** ed **organizzata** (**ESOCC**);
- il Centro per la criminalità **informatica** (**EC3**);
- il Centro per il contrasto al **terrorismo** (**ECTC**);
- il Centro per i **reati economici** e **finanziari** (**EFECC**).

Europol include infine un Centro europeo contro il traffico di migranti (**ECAMS**) con il compito di supportare la polizia e le autorità di frontiera degli Stati membri nel coordinamento di operazioni transfrontaliere **anti-traffico**.

Bilancio

In base al terzo ed ultimo bilancio rettificativo per il 2026 riportato sul suo sito, Europol dispone di un volume di entrate pari a circa **270 milioni** di euro, registrando un aumento costante di risorse rispetto ai circa **241** milioni nel **2025** e ai circa **224** milioni nel **2024**.

Per quanto riguarda le uscite, la parte più significativa è costituita dalle spese per l'impiego di **personale** le cui voci principali ammontano a circa **143 milioni di euro**. Le spese per le **attività operative** sono tra l'altro articolate in quelle per le **operazioni** in senso stretto (pari a circa **17,5 milioni di euro**) e quelle per la **tecnologia informatica operativa** che ammontano a circa **59 milioni** di euro.

Secondo il rendiconto finanziario di Europol per il 2025, l'Agenzia ha registrato **entrate** per **239,9 milioni di euro** e **spese** pari a **227,5 milioni di euro**, di cui **123,5 milioni** di euro riferiti alla **spesa** per il **personale**.

Secondo il bilancio per l'esercizio finanziario **2026**, la pianta organica autorizzata per l'anno di riferimento consta di **809 agenti temporanei**, rispetto ai 791 del 2025. Il documento riporta, inoltre, **262 agenti a contratto,** rispetto ai 260 del 2025 e **138 esperti nazionali distaccati**, rispetto ai 132 del 2025.

Si ricorda che sul **piano delle risorse**, la Commissione ha proposto di aumentare il bilancio di Europol a **3 miliardi di euro** a **prezzi correnti** (cioè che tengono conto dell'inflazione) nella proposta per il **QFP 2028-2034**.

Per le prospettive relative alle risorse finanziarie e umane nei prossimi anni si rinvia alla sezione del dossier sulla bozza di **Programma pluriennale 2027-2029** dell'Agenzia.

LA PRESENTAZIONE DELLA BOZZA DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2027-2029 DI EUROPOL

In base all'articolo 12 del proprio regolamento istitutivo e agli articoli 32 e 33 del suo regolamento finanziario, il 27 gennaio 2026 il Consiglio di amministrazione di Europol ha approvato una bozza del documento di **programmazione pluriennale 2027-2029**.

Nella **prima sezione**, il documento offre una panoramica del **contesto politico**, attuale e futuro, che dovrebbe influenzare il lavoro di Europol nei prossimi anni.

La **seconda sezione** fa riferimento alla strategia di Europol "Garantire la sicurezza attraverso i partenariati" (*Delivering Security in Partnership*).

La strategia di Europol "Garantire la sicurezza attraverso i partenariati" è stata adottata dal Consiglio di amministrazione di Europol nel giugno 2023. Essa riflette i cambiamenti intervenuti nel panorama criminale europeo e nel contesto politico dall'adozione della precedente strategia di Europol nel 2019, rispondendo a sviluppi quali la pandemia di COVID-19 e la guerra in Ucraina.

La strategia, elaborata a seguito di ampie consultazioni con gli Stati membri e i partner operativi, delinea anche il modo in cui Europol intende incrementare le proprie capacità di sostegno alle indagini complesse e transfrontaliere delle autorità di contrasto.

Sezione I – Contesto generale

Attraverso l'attuazione del suo programma di lavoro annuale 2026, Europol dovrebbe contribuire all'attuazione di diverse politiche dell'Unione europea nel settore della **giustizia e affari interni** (GAI), come descritto in dettaglio in ciascuna attività specifica.

Il documento evidenzia in particolare che, con l'istituzione della nuova Commissione europea 2024-2029 e la presentazione della Strategia europea per la sicurezza interna ProtectEU, Europol segue da vicino l'elaborazione e l'attuazione di **nuove strategie dell'UE** e dei relativi piani d'azione, con riferimento ai compiti emergenti che rientrano nel suo mandato.

La strategia ProtectEU prevede, fra l'altro, il **rafforzamento del mandato di Europol** per far fronte alle nuove minacce alla sicurezza e renderla una "agenzia di polizia realmente operativa, che sostenga meglio gli Stati membri".

Fra le iniziative strategiche il documento segnala in particolare:

- la tabella di marcia dell'UE per la **lotta al traffico di droga** e alla criminalità organizzata del 18 ottobre 2023;

- la nuova strategia dell'UE in materia di **droga** e il piano d'azione dell'UE contro il traffico di droga 2026-2030, adottati il 4 dicembre 2025, che riconoscono a Europol un ruolo centrale in 10 delle 19 azioni operative chiave;
- la nuova agenda dell'UE in materia di prevenzione e contrasto del **terrorismo** e dell'estremismo violento;
- la nuova strategia dell'UE in materia di **lotta alla tratta di esseri umani**;
- il nuovo piano d'azione dell'UE contro il traffico di armi da fuoco;
- il piano d'azione per la protezione dei minori contro la criminalità, nella dimensione sia online sia offline;
- la proposta di revisione del regolamento sulla cibersicurezza (*Cybersecurity Act*).

Priorità del ciclo EMPACT 2026-2029

Il documento richiama inoltre le **priorità dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità per il periodo 2026-2029** (ciclo EMPACT), adottate dal Consiglio nel 2025: le reti criminali e gli individui più pericolosi; i reati in più rapida crescita nella sfera online (attacchi informatici, sfruttamento sessuale dei minori online, frodi online); il traffico di droga; il traffico di migranti e la tratta di esseri umani; i reati connessi ad armi da fuoco ed esplosivi; i reati ambientali; i reati economici e finanziari (frodi IVA, incluse le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, frodi doganali e in materia di accise, reati contro la proprietà intellettuale e contraffazione di merci e valuta).

Sezione II – La programmazione pluriennale 2027 - 2029

Nel documento si rileva come la strategia *Delivering Security in Partnership* abbia aperto la strada a un ulteriore miglioramento nelle attività di Europol, sfruttando al contempo anche le nuove opportunità offerte dalle modifiche introdotte nel 2022 al regolamento Europol, al fine di rispondere meglio alle esigenze operative degli Stati membri e alle minacce alla sicurezza che questi si trovano ad affrontare.

La strategia si basa sulle **cinque priorità strategiche** della precedente strategia "Europol 2020+", che rimangono tuttora valide, e aggiunge un'ulteriore priorità volta ad affrontare la crescente complessità della cooperazione fra le autorità di contrasto e a rafforzare il ruolo di Europol nel riunire i partner più rilevanti nella cooperazione internazionale.

Gli **obiettivi strategici** che continueranno a guidare il lavoro dell'Agenzia nel periodo 2027 - 2029 sono:

1. fungere da **centro per la raccolta di informazioni** sulle attività criminali dell'UE, anche per quanto concerne l'acquisizione dei dati.

   Per assolvere a tale funzione, Europol dovrà far uso delle banche dati dell'UE, fra cui il sistema di informazione Schengen (*Schengen Information System* - SIS), il sistema di informazione visti (*Visa Information System* - VIS), il sistema di ingressi/uscite (*Entry/Exit System* – EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (*European travel information and authorisation system* – ETIAS) e la banca dati biometrica dell'UE (Eurodac).

   Dovrebbe inoltre fornire supporto per lo scambio di informazioni che coinvolgono archivi nazionali, ad esempio nel contesto del quadro Prüm rinnovato[2] o attraverso ADEP (*Automation of Data Exchange Processes*) ed EPRIS (*European Police Record Index System*).

   La raccolta di dati dovrebbe essere orientata a ridurre le lacune informative e a concentrarsi sui dati provenienti da indagini complesse in corso, in coerenza con la priorità attribuita al sostegno ad azioni coordinate contro gli obiettivi di alto valore (*High-Value Targets* - HVT) e alle task force operative (*Operational Task Forces* - OTF). Europol intende privilegiare, fra l'altro, i dati in tempo reale provenienti da indagini ampie e complesse, le comunicazioni delle reti criminali intercettate e decifrate legalmente e i server del darknet sequestrati, nonché i dati relativi ai settori prioritari (criminalità finanziaria, traffico di migranti, traffico di droga, criminalità informatica, traffico illecito di armi e frodi su larga scala). Fra le iniziative indicate figura anche la creazione di un'unità dedicata al coordinamento del lavoro di Europol in materia di interoperabilità e di informazioni sui viaggi;

2. fornire un **supporto operativo agile** e in **tempo reale**.

   Il supporto operativo fornito da Europol alle indagini degli Stati membri si articola in diversi elementi, fra i quali il documento enfatizza l'importanza delle **analisi operative**, delle **competenze specialistiche** e del **sostegno** nel **coordinamento operativo**. Viene dunque rilevata la necessità di nuovi investimenti in tali settori. Le capacità di Europol dovrebbero essere orientate, ove possibile, verso le indagini e le operazioni sulle quali l'Agenzia può avere maggiore impatto e valore aggiunto, ossia principalmente le indagini transfrontaliere ampie e complesse che richiedono un sostegno in tempo reale;

3. offrire alle autorità competenti e di polizia **una piattaforma per lo sviluppo di strumenti e soluzioni** a livello europeo.

   Tale ruolo è svolto tramite la piattaforma Europol per esperti (*Europol Platform for Experts* - EPE) e la piattaforma per esperti della rete operativa (*Operations Network Experts Platform* - ONEP). Tali piattaforme verranno

[2] Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia (regolamento Prüm II).

ulteriormente sviluppate in linea con le esigenze degli utenti e gli sviluppi tecnici.

Inoltre, Europol intende, laddove se ne rinvenga l'opportunità e la possibilità, investire in piattaforme che possano contribuire al coordinamento operativo fra i partner. Queste potrebbero anche essere utili per lo sviluppo di capacità congiunte e per la condivisione di competenze e strumenti;

4. riunire i partner pertinenti per la **cooperazione transfrontaliera** e l'**azione congiunta**.

   Il sostegno operativo agli Stati membri comporta spesso la facilitazione dei contatti con le forze dell'ordine di paesi terzi, con l'Interpol e altre organizzazioni internazionali e, sempre più spesso, con soggetti privati. Ai fini del coordinamento a livello dell'UE, Europol ritiene indispensabile anche il coinvolgimento delle agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI). A tal fine, intende sviluppare in particolare i suoi partenariati con i paesi associati a Schengen, l'Interpol e le principali agenzie GAI come Frontex;

5. essere all'avanguardia nell'**innovazione** e nella **ricerca** in materia di **applicazione della legge**.

   L'*Innovation Lab* e la sua connessione con gli Stati membri costituiscono una solida base per l'innovazione e il coordinamento nei prossimi anni. Viene inoltre rilevato che occorrerà esplorare la possibilità di utilizzare strumenti giuridici che consentano il trattamento dei dati personali a fini di ricerca e innovazione;

6. rappresentare un **modello nell'UE** per la **cooperazione** fra le autorità di contrasto.

   Il documento sottolinea che la missione operativa di Europol deve distinguersi in tutti gli aspetti del suo lavoro, anche per quanto riguarda le funzioni di supporto interno. La considerazione delle esigenze specifiche del contesto delle attività di contrasto in cui Europol opera sarà una priorità in tutta l'Agenzia, che tenderà a ottimizzare le prestazioni e i risultati.

La tabella riporta gli indicatori chiave di prestazione dell'Agenzia per il periodo 2027-2029, ma nella bozza del documento i valori obiettivo per il 2027 e quelli indicativi per il 2028 e il 2029 non sono ancora indicati.

Indicatore chiave di prestazione	Obiettivo 2027	Obiettivi indicativi	
		2028	2029
Numero di contributi accettati da Europol			
Numero di operazioni sostenute da Europol			
Numero di task force operative sostenute da Europol			
Numero di relazioni di analisi operativa prodotte da Europol			
Numero di giornate di azione organizzate/sostenute da Europol			
Soddisfazione per il supporto operativo fornito da Europol			
Numero di relazioni di riscontro incrociato e di notifiche di riscontro positivo SIENA prodotte da Europol			
Numero di ricerche tramite EIS e QUEST			
Numero di messaggi SIENA scambiati			
Numero di relazioni di analisi strategica prodotte da Europol			
Soddisfazione per le relazioni di analisi strategica prodotte da Europol			
Soddisfazione per la formazione operativa erogata da Europol			
Attuazione delle raccomandazioni di audit			
Tasso di posti vacanti			
Percentuale di personale femminile			
Tasso di impegno del bilancio			
Emissioni (CO_2)			

Risorse umane e finanziarie per gli anni 2027-2029

Il documento include una sezione sulle risorse umane e finanziarie previste per il triennio dal 2027 al 2029.

Le previsioni quantitative si riferiscono tuttavia al solo 2027, mentre per gli anni 2028 e 2029 non sono presentati dati, poiché i negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 sono ancora in corso.

Viene rilevato che sono previsti numerosi compiti nuovi o ampliati per Europol, derivanti dalle politiche e dalla legislazione dell'Unione. Tuttavia, nella scheda finanziaria legislativa di tali iniziative non sono state assegnate a Europol risorse aggiuntive: solo alcune risorse sono state previste nei

regolamenti sull'interoperabilità fra i sistemi di informazione[3], nel sopra citato regolamento Prüm II e nel regolamento volto a prevenire e combattere il traffico di migranti, adottato nel dicembre 2025.

Sebbene all'Agenzia siano state fornite risorse significative nell'ambito e ai fini dell'attuazione del regolamento Europol modificato, il documento sottolinea che alcuni progetti prioritari hanno un impatto pluriennale significativo sulle risorse dell'Agenzia. Inoltre, le pressioni inflazionistiche che incidono principalmente sui costi del personale, come comunicato dalla Commissione europea il 18 dicembre 2025[4], dovrebbero continuare a comprimere il bilancio esistente nel 2026 e nel 2027. Si conclude pertanto che Europol continuerà a non essere in grado di assorbire pienamente i suoi compiti aggiuntivi senza un adeguato incremento delle risorse.

Il documento ricorda che la richiesta di risorse aggiuntive contenuta nel documento di programmazione 2026-2028 non è stata accolta nel bilancio definitivo dell'UE per il 2026. Europol propone pertanto di reiterare la richiesta nell'ambito della procedura di bilancio per il 2027, per evitare l'interruzione di progetti importanti e colmare il divario fino al 2028, quando dovrebbe iniziare a ricevere risorse aggiuntive attraverso il nuovo QFP 2028-2034. Il **fabbisogno complessivo per il 2027** è stimato in circa 101 unità di personale aggiuntive e 36 milioni di euro; tenuto conto della situazione di bilancio e politica dell'UE, l'Agenzia ha tuttavia deciso di ridurre le stime al minimo necessario per garantire la normale operatività nel 2027.

Le richieste di risorse aggiuntive riguardano in particolare sei aree o progetti ad alta priorità, ovvero l'interoperabilità (*Interoperability*), l'istituzione di un secondo centro dati (*Second Data Centre*), la direttiva sullo scambio di informazioni fra le autorità di contrasto[5], la tabella di marcia strategica per l'edilizia abitativa (*Strategic Housing Roadmap*), l'intelligenza artificiale e l'automazione per il trattamento dei dati operativi (*AI and automation for operational data processing*) e l'unità investigativa sostenuta (*Supported Investigative Unit* - SIU). A differenza del precedente documento di programmazione, Europol propone di non chiedere risorse aggiuntive per l'attuazione del regolamento sui servizi digitali (*Digital Services Act* - DSA) nel 2027, in considerazione dei fondi ricevuti attraverso l'accordo di contributo con la DG CNECT della Commissione. Dalla richiesta complessiva sono inoltre state detratte le risorse previste dal regolamento sul traffico di migranti a sostegno delle attività su biometria e integrazioni SIENA, nonché i 15 posti di agente temporaneo e i 3 milioni di euro ricevuti con il bilancio definitivo 2025.

[3] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione *(modificato da ultimo nel 2025)*.

[4] *Budget Circular for 2027 – Agency Instructions* Ref. Ares(2025)11178582 - 15/12/2025.

[5] Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri.

Una sintesi delle previsioni dell'Agenzia per il 2027 è presentata nelle tabelle seguenti:

Risorse umane (TA, CA, END)	Incremento annuo 2027
Agenti temporanei (TA) - totale	**28**
regolamento Europol modificato	5
regolamento per prevenire e combattere il traffico di migranti	6
richiesta aggiuntiva dell'Agenzia	17
Agenti contrattuali (CA) - totale	**11**
regolamento per prevenire e combattere il traffico di migranti	3
richiesta aggiuntiva dell'Agenzia	8
Esperti nazionali distaccati (END) - totale	**3**
regolamento per prevenire e combattere il traffico di migranti	3
richiesta aggiuntiva dell'Agenzia	-

Risorse finanziarie (euro)	Incremento annuo 2027
Totale	***[non indicato nel testo]***
regolamento per prevenire e combattere il traffico di migranti	13.456.000
richiesta aggiuntiva dell'Agenzia	29.000.177

Quanto alle risorse umane, a partire dagli 809 posti della tabella dell'organico 2026, si prevede per il 2027 un aumento netto di 28 posti di agente temporaneo, mentre gli agenti contrattuali salirebbero a 273 e gli esperti nazionali distaccati a 141. Quanto alle risorse finanziarie, la **stima del bilancio di Europol per il 2027** ammonta a 285.557.164 euro in stanziamenti d'impegno e a 286.077.164 euro in stanziamenti di pagamento, con un aumento del 4,5% degli stanziamenti d'impegno rispetto al bilancio definitivo 2026. Le spese per il personale rappresentano il 55,4% del totale, le altre spese amministrative il 5,3% e le attività operative il 39,3%.

PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Il regolamento Europol prevede, all'articolo 4, paragrafo 5 *bis*, inserito a seguito delle modifiche apportate nel 2022, che nello svolgimento dei suoi compiti Europol deve rispettare i **diritti** e le **libertà fondamentali** sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Anche al considerando 76 il regolamento sottolinea che le norme in esso contenute rispettano i diritti fondamentali e che sono osservati i principi sanciti dalla Carta, segnatamente il **diritto alla protezione dei dati di carattere personale** e il **diritto al rispetto della vita privata**, tutelati dagli articoli 8 e 7 della Carta e dall'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Le **disposizioni** rilevanti per i diritti fondamentali vengono **riproposte e ridefinite** nell'ambito della proposta di regolamento che definisce un **nuovo quadro giuridico per Europol** e che abroga il regolamento attualmente vigente.

In particolare, il considerando 133 della proposta, nel ribadire che le norme in essa contenute rispettano i diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Carta, richiama, oltre agli articoli 7 e 8 della stessa e all'articolo 16 TFUE, anche il **diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale** (articolo 47 della Carta), la **presunzione di innocenza** (articolo 48 della Carta) e i **diritti delle vittime della criminalità**.

Nell'articolato della proposta non risulta poi una disposizione corrispondente all'articolo 4, paragrafo 5 *bis*, ma l'articolo 88 stabilisce che la cooperazione di Europol con l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (*European Union Agency for Fundamental Rights* - **FRA**) aiuta Europol a garantire il **pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali** sanciti dalla Carta **nello svolgimento dei suoi vari compiti**. Tale cooperazione comprende segnatamente i settori di attività di Europol che possono avere un impatto particolare sui diritti delle persone, comprese le persone vulnerabili, come i minori. Il ruolo della FRA è altresì valorizzato dall'articolo 130, paragrafo 1, ai sensi del quale, per valutare gli effetti delle attività di Europol sui diritti fondamentali, la Commissione chiede un contributo alla FRA nell'ambito della valutazione periodica delle prestazioni di Europol.

Il responsabile dei diritti fondamentali

L'articolo 41 *quater* del regolamento Europol stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, su proposta del direttore esecutivo, designi un **responsabile dei diritti fondamentali (*Fundamental Rights Officer* – FRO)**.

Al medesimo articolo si dispone inoltre che il FRO può essere un membro del personale Europol, il quale abbia ricevuto una specifica formazione su normative e prassi in materia di diritti fondamentali. L'attuale FRO è Mr. **Dirk Allaerts**, in carica dal 16 gennaio 2023.

I **compiti** che il FRO è tenuto a svolgere sono i seguenti:

- **fornire consulenza**, laddove lo ritenga necessario o su richiesta, su qualsiasi attività di Europol, senza tuttavia impedire o ritardare tali attività;
- **monitorare il rispetto dei diritti fondamentali** da parte di Europol;
- formulare **pareri non vincolanti sugli accordi di lavoro**;
- **informare il direttore esecutivo in merito a eventuali violazioni** dei diritti fondamentali nel corso delle attività di Europol;
- **promuovere il rispetto dei diritti fondamentali** da parte di Europol durante lo svolgimento delle sue attività.

Il responsabile potrà inoltre svolgere qualsiasi altro compito previsto dal regolamento.

Europol deve a sua volta provvedere affinché il FRO non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti.

Il FRO riferisce direttamente al direttore esecutivo e prepara relazioni annuali sulle sue attività, che comprendono anche il livello di rispetto dei diritti fondamentali da parte di Europol nello svolgimento dei suoi compiti. Tali relazioni sono messe a disposizione del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 41 *quinquies* prevede un obbligo di **formazione in materia di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali**, anche in relazione al trattamento dei dati personali, per tutto il personale Europol coinvolto in compiti operativi che comportino il trattamento di dati personali. Tale formazione deve essere organizzata in cooperazione con la FRA e con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (*European Union Agency for Law Enforcement Training* – CEPOL).

Nella **nuova proposta** di regolamento il FRO è disciplinato dall'articolo 110, che riprende, con formulazione sostanzialmente corrispondente a quella dell'articolo 41 *quater*, la designazione da parte del consiglio di amministrazione su proposta del direttore esecutivo, i compiti elencati, il rapporto diretto con il direttore esecutivo e la relazione annuale messa a disposizione del consiglio di amministrazione.

Cambia la formulazione della garanzia di indipendenza: l'articolo 41 *quater*, paragrafo 3, prevede che Europol provveda affinché il responsabile non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti, mentre nella proposta tale paragrafo non è riprodotto nell'articolo

110, ma l'articolo 72, paragrafo 2, lettera w), tra le funzioni del consiglio di amministrazione, stabilisce che questo designa il responsabile dei diritti fondamentali, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni.

Quanto alla formazione, l'articolo 111 dispone che il personale di Europol riceve una formazione obbligatoria sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, mentre il personale che interviene in compiti operativi che comportano il trattamento di dati personali dovrebbe ricevere (viene utilizzato il condizionale) una formazione specifica sul relativo trattamento. L'articolo 41 *quinquies* vigente riferisce invece l'obbligo di formazione al solo personale coinvolto in compiti operativi che comportano il trattamento di dati personali. Resta ferma l'elaborazione della formazione in cooperazione con la FRA e con CEPOL.

La relazione annuale 2025 del responsabile dei diritti fondamentali

Il 15 ottobre 2026 è stata resa pubblica la relazione annuale 2025 del responsabile dei diritti fondamentali, datata 24 marzo 2026 e iscritta per discussione all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione di Europol del 22-23 giugno 2026.

La relazione dà conto, tra l'altro, della conferenza "*Fundamental Rights at the Heart of Policing"* (20-21 febbraio 2025), che ha coinvolto oltre 120 partecipanti esterni di 35 paesi. Nel 2025 il responsabile ha formulato pareri non vincolanti sugli **accordi di lavoro con Frontex e l'Argentina** ed è intervenuto sulla cooperazione con Paesi terzi. Il FRO è inoltre consultato dall'*Innovation Lab* sui **progetti di ricerca e innovazione** e fa parte dell'*AI Alignment Board*, il cui gruppo di conformità ha esaminato 162 strumenti o opzioni all'interno degli **strumenti** senza rilevare usi **vietati dal regolamento sull'intelligenza artificiale**. Non sono state rilevate né segnalate violazioni dei diritti fondamentali. Nelle conclusioni il responsabile definisce molto basso il rischio di violazioni da parte di Europol o del suo personale, ma sottolinea la necessità di una **vigilanza costante**, indicando come sfide crescenti l'evoluzione del contesto geopolitico, con il passaggio da sistemi democratici a forme di governo più autocratiche in alcune regioni, e lo sviluppo rapido dell'intelligenza artificiale.

Il forum consultivo sui diritti fondamentali

Ai sensi dell'articolo 52 *bis* del regolamento Europol, il JPSG deve istituire un **forum consultivo** che lo assista, su richiesta e fornendo una **consulenza indipendente**, nelle questioni legate ai diritti fondamentali. Il JPSG e il direttore esecutivo possono consultare il forum consultivo in merito a qualsiasi questione attinente ai diritti fondamentali.

Il regolamento dispone altresì che il JPSG decida in merito alla composizione del forum consultivo, ai suoi metodi di lavoro e alle modalità di trasmissione delle informazioni al forum stesso.

Dando seguito a tale disposizione, nel corso della riunione tenutasi il 18 e 19 febbraio 2024 a Ghent, il gruppo di controllo parlamentare congiunto ha approvato, per consenso, un adeguamento del proprio regolamento interno, con l'inserimento dell'**Addendum** relativo all'**istituzione del forum consultivo sui diritti fondamentali**.

Nella **nuova proposta su Europol**, per il controllo parlamentare congiunto, il capo X (articoli 116 e 117) conferma che il JPSG esercita un monitoraggio politico delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche, e che il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) compare dinanzi al JPSG, su richiesta di quest'ultimo e a cadenza almeno annuale.

Il capo X della proposta non contiene invece una disposizione corrispondente all'articolo 52 *bis*: la proposta **non prevede l'istituzione del forum consultivo sui diritti fondamentali** né ne menziona la composizione o i metodi di lavoro.

La procedura di nomina dei membri del forum consultivo

Nella 17ª riunione, svoltasi a Bruxelles presso il Parlamento europeo il 3 e 4 novembre 2025, il JPSG ha approvato la proposta della troika e ha nominato i dieci membri del forum consultivo, a fronte degli undici posti previsti. I membri nominati sono:

- Pierre Berthelet;
- Monica den Boer;
- Stephane Duguin;
- Leonore ten Hulsen;
- Thomas Jungbluth;
- **Arndt Sinn** (attuale presidente del forum);
- Alen Tahiri;
- Sarah Tas;
- Luca Tosoni;
- Thorsten Wetzling.

Anche la FRA è invitata a partecipare al forum consultivo.

Come previsto nell'Addendum di cui sopra, il JPSG ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto ad agenzie e organismi nazionali e dell'UE,

organizzazioni internazionali e intergovernative, nonché al mondo accademico e alla società civile per divenire membri del forum dal 1° dicembre 2024 fino alla fine del mandato del Parlamento europeo nel luglio 2029. L'invito e l'elenco dei richiedenti sono stati pubblicati sulle pagine internet del JPSG (all'interno del sito *web* IPEX). Nella procedura di nomina e nella valutazione di coloro che hanno manifestato interesse, la troika presidenziale e il JPSG hanno considerato alcuni criteri di selezione: i membri del forum consultivo devono infatti dimostrare di possedere **qualifiche comprovate, conoscenza specialistica** o **esperienza professionale** nell'ambito dei **diritti fondamentali** e delle attività connesse all'**applicazione della legge**. La composizione del forum consultivo deve riflettere un ampio raggio di discipline, conoscenze ed esperienze. Deve inoltre tenersi conto, per quanto possibile, dell'equilibrio di genere e della distribuzione geografica. Nel caso in cui l'adesione sia connessa a un'organizzazione, l'organizzazione interessata deve nominare un rappresentante che partecipi a suo nome al forum entro un mese dalla conferma dell'adesione e deve di conseguenza informarne il Segretariato del JPSG. La nomina è rinnovabile una sola volta. Sulla base dell'esito del primo ciclo di deliberazioni sull'elenco dei candidati tenutosi presso la riunione della troika a Varsavia e delle successive interlocuzioni fra il presidente della Commissione LIBE del Parlamento europeo e la presidenza polacca, con procedura scritta del 20 ottobre 2025 la troika presidenziale ha deciso di proporre al JPSG la nomina dei membri del forum poi effettivamente approvata. I *curricula vitae* e le lettere motivazionali dei candidati sono disponibili sulla pagina del sito *web* IPEX dedicata al JPSG.

Principi generali e metodi di lavoro del forum consultivo

L'Addendum relativo all'istituzione del forum consultivo (FC) contiene indicazioni relative ai metodi di lavoro e ai principi generali che devono orientarne l'azione.

Viene innanzitutto precisato che, nel fornire la propria consulenza al JPSG, il forum deve operare secondo i principi di **indipendenza**, **trasparenza**, **integrità**, **rispetto reciproco** e **consenso**.

Per quanto concerne i **metodi di lavoro** del forum, si dispone che i membri del FC eleggano un **presidente** per un mandato di 5 anni, rinnovabile una volta. I membri possono anche eleggere un vicepresidente. Il presidente del FC può essere invitato alle riunioni del JPSG. Il FC si riunisce **a distanza**, ma possono essere organizzate anche riunioni in formato fisico o ibrido.

Il JPSG può chiedere la consulenza del forum consultivo su **qualsiasi questione relativa ai diritti fondamentali**, nell'ambito del mandato stabilito dal regolamento Europol e delle competenze del JPSG, ma i copresidenti del JPSG devono assicurare che il forum consultivo non riceva un numero eccessivo di richieste di consulenza.

I membri del JPSG possono chiedere una consulenza **per iscritto**. Le richieste scritte devono essere trasmesse al forum consultivo dopo che la loro **ammissibilità** sia stata verificata dai copresidenti del JPSG e ritenuta

conforme al regolamento Europol. Anche il **direttore esecutivo di Europol** può consultare il forum consultivo in merito ai diritti fondamentali inviando una richiesta scritta al presidente dello stesso.

Il forum consultivo può collaborare con il responsabile per i diritti fondamentali di Europol e deve approvare un suo **parere per consenso**, fornendolo **per iscritto**, almeno **4 settimane** prima della successiva riunione del JPSG. Le risposte sono pubblicate sul sito *web* di IPEX e rese anonime per quanto riguarda i dati personali.

I membri del forum consultivo prestano servizio *pro bono*.

Per quanto concerne l'**accesso alle informazioni**, quando il FC viene consultato dal JPSG o dal direttore esecutivo di Europol, esso ha accesso alle informazioni o ai documenti relativi ai diritti fondamentali connessi al mandato o alle attività di Europol, conformemente al regolamento Europol e al regolamento interno del JPSG.

Le riunioni del JPSG possono dare seguito al parere del FC.

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVA ALL'AGENZIA DELL'UE PER LA COOPERAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO (EUROPOL)

La nuova proposta di regolamento su **Europol** prevede l'**abrogazione e la sostituzione** del regolamento (UE) 2016/794, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2025/2611.

La proposta fa parte di un più ampio **pacchetto legislativo** volto a rafforzare la capacità di risposta dell'Unione alla **criminalità transfrontaliera, organizzata e terroristica**. Il pacchetto sostiene l'azione degli Stati membri nella **prevenzione**, nell'**individuazione** e nelle **indagini** sui reati e favorisce la **collaborazione** tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie. Nel suo insieme, il pacchetto rafforza contestualmente Europol ed Eurojust e persegue l'obiettivo di:

- migliorare la **cooperazione** e la **complementarità** tra le agenzie dell'UE e le autorità nazionali;
- aumentare il sostegno alle **indagini congiunte**;
- accelerare le **azioni penali**;
- facilitare lo **scambio di informazioni**, anche grazie a un quadro giuridico più chiaro e a minori oneri amministrativi.

La proposta consolida il ruolo dell'Agenzia come **polo informativo**, **operativo** e **tecnologico** dell'UE contro la criminalità transfrontaliera.

Presso la Camera, la I Commissione ha avviato l'esame della proposta, ai sensi dell'art. 127 del regolamento, mentre la Commissione politiche dell'UE ha concluso la verifica ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà il 28 ottobre 2026 adottando un documento recante una **valutazione conforme**.

Presso il Senato la proposta è stata oggetto di esame presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, la quale ha espresso orientamento favorevole in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Nelle infografiche seguenti, una panoramica degli obiettivi perseguiti dalla riforma e dei principali contenuti.



Fonte: Commissione europea

La proposta in sintesi

Le principali novità

Un mandato rafforzato

- Anziché modificare il **regolamento Europol vigente** (regolamento (UE) 2016/794), la proposta lo **abroga** e lo **sostituisce integralmente** con un nuovo regolamento; Europol subentra in tutti i diritti e gli obblighi dell'attuale agenzia (artt. 133 e 140).
- La competenza si estende alla **violenza di genere** e ai reati connessi, anche quando presentano una **dimensione ibrida** (art. 5 e allegato I).
- I **compiti** sono riorganizzati per funzioni principali; Europol continua a **non applicare misure coercitive** (art. 6).
- In caso di rischio imminente di sparizione dei beni, Europol può **chiedere misure urgenti di congelamento**, sulle quali l'autorità nazionale decide, ove possibile, entro **24 ore** (art. 9).
- Le **richieste di avvio di un'indagine penale** sono esaminate in via prioritaria; l'eventuale rifiuto è motivato **entro un mese** (art. 11).

Una struttura operativa permanente

- Un **servizio operativo e di analisi** assicura una capacità continua, **24 ore su 24 e 7 giorni su 7**, e coordina i centri (art. 12).
- I **cinque centri specializzati** (criminalità organizzata, informatica, finanziaria ed economica, traffico di migranti, terrorismo) hanno un quadro comune; **centri aggiuntivi** possono essere istituiti con **atti delegati** della Commissione (artt. 13-19).
- Sono codificati gli **strumenti operativi**: task force operative, squadre investigative comuni, impiego di Europol negli Stati membri, sostegno all'EMPACT e pool di esperti (artt. 20-24).
- Gli Stati membri **istituiscono** nelle unità nazionali un **ufficio di sostegno Europol**, composto da personale dell'Agenzia (artt. 25-26).

Dati e tecnologie

- Gli Stati membri **caricano sistematicamente** e senza indebito ritardo i dati pertinenti nel **servizio di controllo incrociato**, anche con caricatori automatizzati, salvi i motivi di rifiuto previsti (artt. 29 e 36-39).
- Europol può trattare, se necessario e proporzionato, dati di persone **non rientranti nelle categorie dell'allegato II**, con obbligo di cancellazione una volta raggiunta la finalità (art. 32).
- Uno **spazio condiviso di dati di polizia** consente agli Stati membri di aprire casi di **analisi operativa congiunta** (artt. 42-45).
- Nascono un'**infrastruttura *cloud***, un'**identità digitale di polizia dell'UE** e un'**applicazione di concordanza del DNA**, utilizzabile su base volontaria (artt. 50-54).
- Europol sviluppa **capacità avanzate**, anche su richiesta di almeno **tre Stati membri**, e partecipa a spazi di sperimentazione per l'**intelligenza artificiale** (artt. 57-67).

Governance e garanzie

- Un nuovo **comitato esecutivo** affianca il consiglio di amministrazione, nel quale la **Commissione** dispone di **due rappresentanti** con diritto di voto (artt. 69 e 75).
- Il **direttore esecutivo** è nominato dal consiglio di amministrazione su un elenco proposto dalla Commissione (art. 76).
- Gli **accordi di lavoro** con gli organismi dell'Unione non consentono lo scambio di dati personali e sono soggetti alla previa approvazione della Commissione; l'**EPPO** accede ai dati con un sistema *hit/no hit* (artt. 79-81).
- La **protezione dei dati** è allineata al regolamento (UE) 2018/1725, con riesame triennale della conservazione e un **responsabile dei diritti fondamentali** (artt. 98-113).
- Il **gruppo di controllo parlamentare congiunto** riceve informazioni annuali e può accedere, su richiesta del Parlamento europeo, alle informazioni sensibili non classificate (artt. 116-117).
- Procedure tecniche e date di avvio dei nuovi strumenti sono fissate con **atti di esecuzione** della Commissione (art. 137).

Per approfondimenti sui **contenuti specifici** della proposta e sul relativo **articolato**, si rinvia al seguente dossier.

Oltre alla proposta su Europol, del pacchetto fanno parte:

- la proposta di regolamento relativa all'Agenzia dell'UE per la cooperazione in materia penale (Eurojust).

Tale proposta è stata oggetto di esame congiunto insieme alla proposta di regolamento su Europol, ai fini della valutazione di conformità al principio di sussidiarietà, presso la Commissione politiche dell'UE della Camera dei deputati che ha approvato un documento recante valutazione conforme.

Presso il Senato la proposta è stata oggetto di esame presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, la quale ha espresso orientamento favorevole in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

- la proposta di regolamento relativa al trattamento dei **dati personali operativi** da parte di organi, organismi e istituzioni dell'UE.

La proposta è stata esaminata ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà dalla Commissione politiche dell'UE della Camera dei deputati che il 16 settembre 2026 ha approvato un documento recante una valutazione conforme ai fini della sussidiarietà e parzialmente conforme al principio di proporzionalità. Merita notare che nel considerando 4 della proposta la Commissione europea specifica che l'intervento non compromette il mantenimento di norme specifiche applicabili al **trattamento dei dati personali operativi**, in particolare quelle stabilite negli atti istitutivi di Europol, Eurojust ed EPPO, che dovrebbero essere considerate come *lex specialis*.

Presso il Senato la proposta è stata oggetto di esame presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, la quale ha espresso orientamento favorevole in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Per approfondimenti sui contenuti della proposta si rinvia al seguente dossier;

- la proposta di direttiva relativa all'**ordine europeo di indagine penale** e all'ordine europeo di **partecipazione a distanza**.

Presso la Camera, la proposta è stata esaminata dalla Commissione politiche dell'UE, che ha approvato un documento recante una valutazione conforme.

Presso il Senato la proposta è stata oggetto di esame presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Per approfondimenti sui contenuti della proposta si rinvia al seguente dossier).

La valutazione generale della proposta nella relazione del Governo

La relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ha espresso una **valutazione complessivamente positiva** delle finalità generali della proposta e, in particolare, della scelta di ricondurre a un **quadro unitario** una disciplina divenuta frammentata.

Secondo la relazione una parte significativa della proposta è ritenuta **conforme** all'**interesse nazionale**, perché rafforza gli strumenti europei di supporto alle autorità di contrasto senza attribuire all'Agenzia, in via generale, poteri coercitivi. La relazione subordina però tale conformità al

recepimento di modifiche che evitino ampliamenti, diretti o indiretti, del mandato di Europol; sovrapposizioni con le competenze delle autorità giudiziarie, delle autorità nazionali di *law enforcement* e dei servizi di *intelligence*; strutture organizzative parallele alle Unità nazionali Europol; obblighi di cooperazione incompatibili con i modelli organizzativi nazionali.

Ritiene inoltre che diversi aspetti richiedano **chiarimenti**, in particolare riguardo a:

- il contenuto del supporto alle strutture e missioni di gestione delle crisi dell'Unione e il rapporto con le missioni PSDC ("Politica di sicurezza e difesa comune");
- i presupposti e criteri di priorità del sostegno finanziario alle attività operative;
- il funzionamento del servizio operativo permanente attivo ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette;
- lo status, i compiti, il finanziamento e il coordinamento dei liaison officers impiegati nelle *Operational Task Forces* e nei Paesi terzi;
- gli obblighi e la sostenibilità del collegamento a SIENA degli esperti e degli ufficiali di collegamento immigrazione;
- i costi e la collocazione degli esperti nazionali e del personale di supporto di Europol presso gli Stati membri.

Enuncia, inoltre, i punti "non negoziabili":

- l'esclusione di qualsiasi ampliamento diretto o indiretto del mandato di Europol che comporti poteri coercitivi o attività investigative autonome;
- il mantenimento della conduzione delle indagini e dell'adozione delle misure coercitive in capo alle autorità nazionali e, secondo l'ordinamento interno, all'autorità giudiziaria;
- la **soppressione dell'articolo 9**, che consente a Europol di chiedere alle autorità nazionali **azioni immediate di congelamento** dei beni in caso di rischio imminente di sparizione e prevede la cooperazione con le **unità di informazione finanziaria** (UIF), anche per contatto diretto se lo Stato membro lo consente. La relazione precisa comunque che la posizione nazionale è **favorevole al rafforzamento del rintracciamento dei beni** (*asset tracing*), purché avvenga tramite le **autorità competenti** e **senza automatismi coercitivi**;
- l'affermazione, anche nei considerando, che Europol non esercita poteri coercitivi e non svolge misure investigative.

Le novità riguardanti il Gruppo di controllo parlamentare congiunto

La proposta di regolamento conferma, all'**articolo 116**, l'impianto del controllo parlamentare congiunto su Europol oggi disciplinato dall'**articolo 51** del regolamento (UE) 2016/794 (vd. *supra*). Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali continuano quindi ad esercitarlo insieme, ai sensi dell'articolo 88 TFUE, attraverso il gruppo di controllo parlamentare congiunto (JPSG), con un monitoraggio politico delle attività dell'Agenzia che riguarda anche il loro impatto sui diritti fondamentali (art. 116, parr. 1 e 2).

Nell'ambito della proposta, restano **invariati** gli **strumenti principali** del gruppo:

- le audizioni dei vertici di Europol e del Garante europeo della protezione dei dati (parr. 3 e 4);
- la trasmissione dei documenti strategici (par. 6);
- la possibilità di rivolgere a Europol raccomandazioni non vincolanti (par. 8).

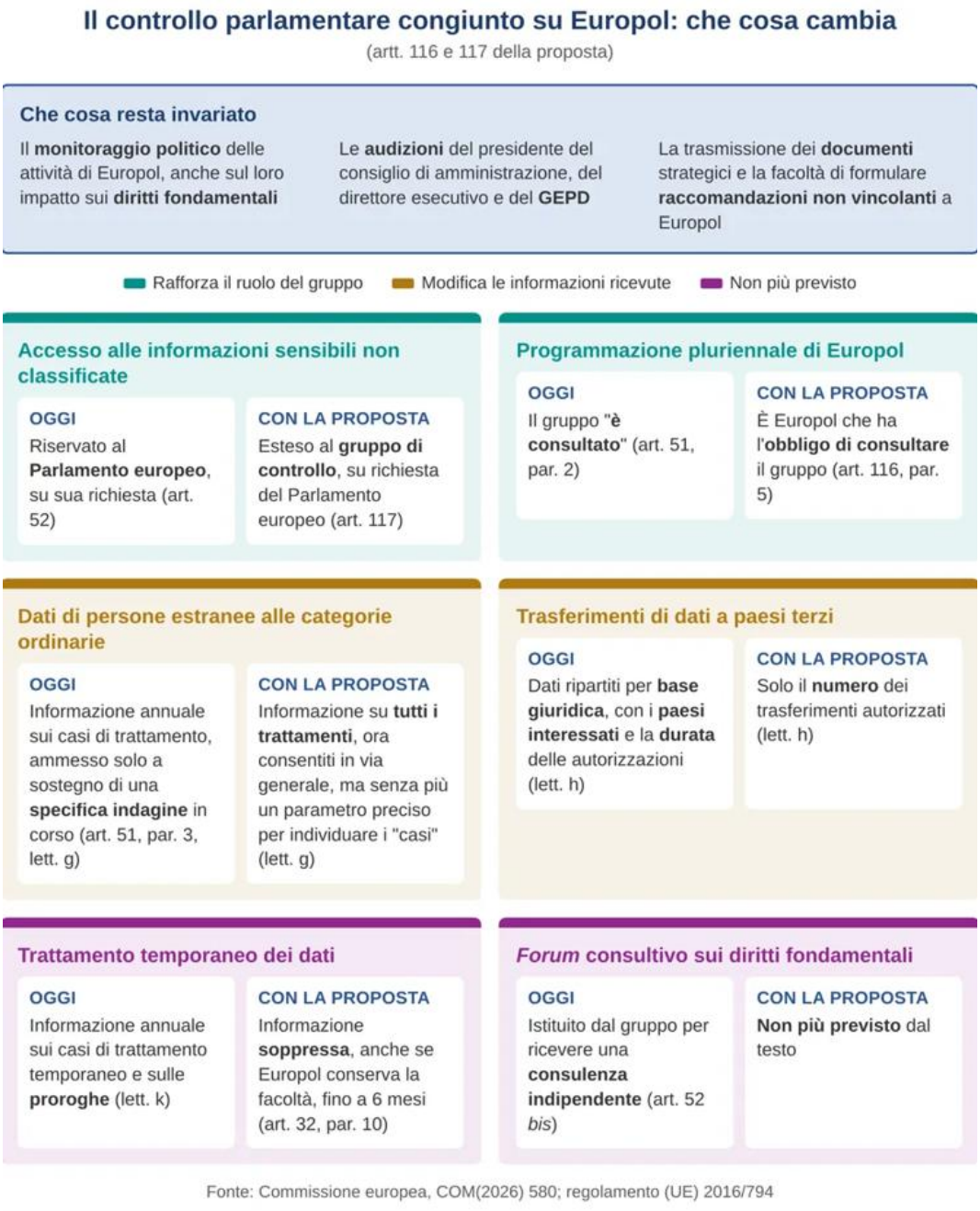
Le **novità** contenute nella proposta si muovono **lungo due direttrici principali**.

Da un lato, il JPSG può accedere, su richiesta del Parlamento europeo, alle **informazioni sensibili non classificate** trattate da Europol, oggi riservate al solo Parlamento europeo (art. 117, che sostituisce l'art. 52 vigente). Inoltre, la consultazione sulla programmazione pluriennale diventa un obbligo esplicito a carico dell'Agenzia (art. 116, par. 5).

Dall'altro, la proposta interviene su alcune delle **informazioni annuali** che Europol trasmette al gruppo (art. 116, par. 6). In particolare:

- l'informazione sul numero di casi in cui l'Agenzia ha dovuto trattare dati di persone non rientranti nelle categorie ordinarie non è più legata a indagini specifiche (lett. g), in coerenza con il nuovo art. 32, par. 7 che consente a Europol di trattare questi dati ogni volta che ciò sia pertinente e necessario per una qualsiasi delle finalità del trattamento;
- restano le informazioni sui trasferimenti e sul numero di quelli autorizzati, ma senza ripartizione per base giuridica né indicazione dei paesi interessati e della durata delle autorizzazioni (lett. h);
- viene meno la trasmissione delle informazioni sul **trattamento temporaneo** dei dati.

L'infografica seguente riepiloga le **principali novità** introdotte dagli articoli 116 e 117, ponendole a confronto con la disciplina vigente (sulla soppressione del Forum consultivo dei diritti fondamentali si rinvia, per approfondimenti, *supra*).



Le lacune informative e la questione dell'interruzione dello scambio di dati personali tra Frontex ed Europol

Tra i concreti strumenti di contrasto alla criminalità transfrontaliera, in particolare quella connessa all'immigrazione irregolare, rientra la

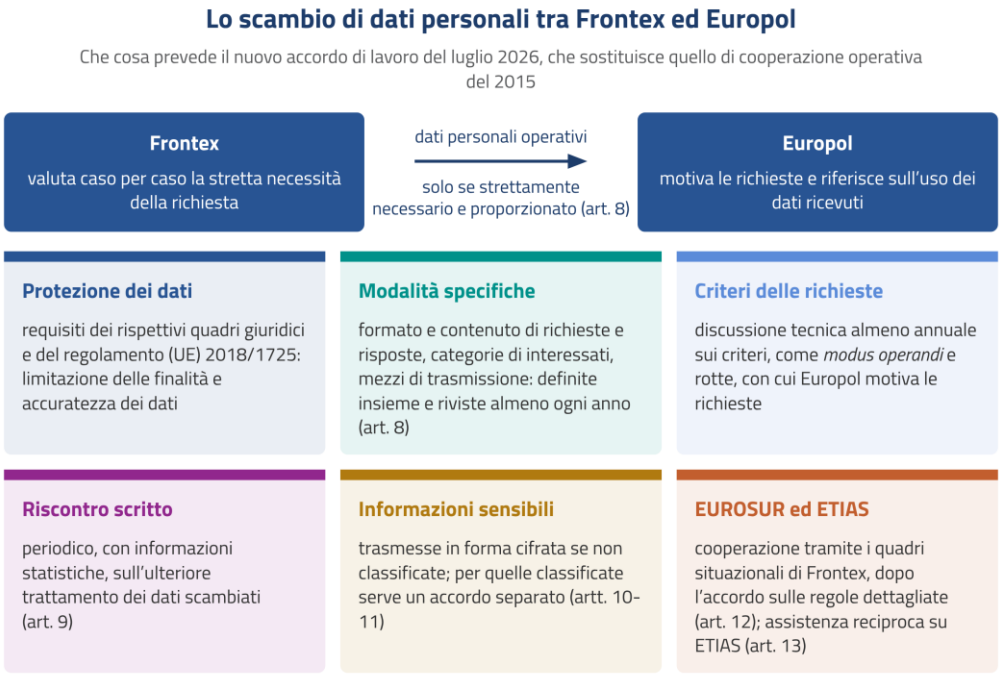
cooperazione interagenzia, su cui ha inciso l'**interruzione della condivisione sistematica di dati personali tra Frontex ed Europol**.

Lo scambio è previsto dai regolamenti istitutivi, che ne demandano le modalità ad **accordi di lavoro** tra le agenzie, approvati dalla Commissione previo parere del Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD) (art. 68 del regolamento Frontex). Inoltre, l'art. 90 del medesimo regolamento consente a Frontex di scambiare dati personali operativi solo se "strettamente necessario" per il mandato di Europol.

La sospensione è stata determinata da due **pareri del GEPD del 7 giugno 2022** sulle decisioni del Consiglio di amministrazione di Frontex del dicembre 2021 (68/2021 e 69/2021), che muovevano numerosi rilievi sul rispetto delle norme sulla protezione dei dati. Frontex ha deciso unilateralmente di trasmettere dati a Europol **solo su richieste *ad hoc***, motivate in modo dettagliato; secondo fonti informali avrebbe anche respinto alcune richieste, come una richiesta generica sui flussi lungo la rotta dell'Africa occidentale verso le Canarie. Tra settembre e novembre 2022 il GEPD ha avviato un'indagine su Frontex, anche con ispezioni, conclusa il **5 dicembre 2024** con una decisione di **censura** (la sanzione meno grave), in ragione della tempestiva interruzione dello scambio sistematico di dati.

Il nuovo accordo di lavoro tra le due Agenzie

Per adeguarsi alle raccomandazioni del GEPD, Frontex ed Europol hanno concluso, al termine di negoziati durati quasi due anni, un **nuovo accordo di lavoro** del luglio 2026 che sostituisce l'accordo di cooperazione operativa del 2015. Lo **scambio di dati personali** dovrà avvenire in sintesi secondo le seguenti modalità:



Fonte: accordo di lavoro tra Frontex ed Europol, luglio 2026

Sulla questione dello scambio di dati personali tra Frontex ed Europol, la delegazione italiana ha sollecitato più volte aggiornamenti sullo stato dei negoziati e sulla riattivazione del flusso informativo tra le due Agenzie, in occasione delle riunioni del Gruppo parlamentare di controllo congiunto su Europol (JPSG), delle visite presso le sedi di Frontex ed Europol e delle visite di studio all'*hotspot* di Lampedusa nell'ottobre 2025 e nell'ottobre 2026, in quest'ultimo caso con la partecipazione di delegazioni del Consiglio nazionale austriaco, dell'Assemblea nazionale francese e del Bundestag tedesco.

Gli elementi raccolti nel corso di tale ultima visita costituiscono una base informativa e di valutazione per le **future riunioni del JPSG**, nelle quali la cooperazione tra Europol e Frontex potrà essere affrontata anche alla luce delle recenti proposte di regolamento di riforma delle due Agenzie.

Per ulteriori informazioni sulla visita, si rinvia al seguente link.

Sui temi discussi, invece, si rinvia per approfondimenti ai seguenti dossier e brochure.

La proposta per il rafforzamento di Frontex

Come anticipato, la nuova proposta di regolamento rifonde il regolamento (UE) 2019/1896 e rafforza il ruolo di Frontex nella gestione delle frontiere esterne e nel sistema comune di rimpatrio.



Fonte: Commissione europea, proposta di regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI EUROPOL

Le norme sul trattamento dei dati personali

Il regolamento Europol (ER) riconduce il **regime di protezione dei dati** dell'Agenzia al **regolamento EUDPR**, relativo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. In particolare, l'articolo 27 *bis* dell'ER prevede un **rinvio differenziato**, come si vede nella figura che segue, per il trattamento dei dati personali operativi e dei dati personali amministrativi.

Dati personali operativi e amministrativi: definizione e disciplina applicabile

Le due categorie di dati personali trattati da Europol e il regime di protezione che si applica a ciascuna (art. 27 *bis* ER)

	Dati personali operativi	Dati personali amministrativi
Definizione	**Dati trattati** da organi e organismi dell'Unione nella **cooperazione giudiziaria penale e di polizia**, per i compiti fissati dagli atti istitutivi	**Dati** trattati da Europol **diversi** da quelli operativi
Disciplina applicabile	Art. 3 e **capo IX** dell'**EUDPR**, fatte salve le norme speciali dell'ER	**EUDPR**, escluso il capo IX
Ruolo dell'ER	**Disciplina propria** su **aspetti specifici** dell'attività dell'Agenzia, tra cui categorie di dati trattabili, finalità, trasferimenti, conservazione e controlli	**Norme specifiche** su conservazione, responsabilità, funzioni del responsabile della protezione dei dati

Le **differenze** tra i due regimi **riflettono** le **esigenze** dell'**attività investigativa**. Per i dati operativi il trattamento è lecito solo se necessario ai compiti dell'Agenzia e fondato sul diritto dell'Unione, mentre per quelli amministrativi basta una delle basi giuridiche dell'articolo 5 dell'EUDPR, in primo luogo l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Le **categorie particolari di dati**, vietate in linea di principio per i dati amministrativi, sono ammesse per quelli operativi se strettamente necessarie e accompagnate da garanzie adeguate. I **diritti dell'interessato** sono più ristretti per i dati operativi: mancano l'opposizione e la portabilità, e l'accesso e le informazioni possono essere limitati dal titolare per non compromettere indagini e procedimenti, con esercizio indiretto dei diritti tramite il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD); per i dati amministrativi le limitazioni richiedono invece atti giuridici o norme interne pubblicate.

Gli **obblighi del titolare** seguono un impianto analogo, ma il capo IX fissa termini più brevi per il parere preventivo del GEPD e detta regole proprie sui trasferimenti verso paesi terzi, che l'ER integra all'articolo 25.

Dati personali operativi e amministrativi: le principali differenze

Il confronto tra il capo IX dell'EUDPR, che si applica ai dati operativi, e il regime generale dell'EUDPR, che si applica ai dati amministrativi

Aspetto	Dati personali operativi	Dati personali amministrativi
Base del trattamento	Il **trattamento** è **lecito** solo se è **necessario** allo **svolgimento** dei **compiti** dell'organismo e si fonda sul diritto dell'Unione (art. 72 EUDPR)	Il trattamento deve fondarsi su una delle **basi giuridiche** previste dall'art. 5 dell'EUDPR: in primo luogo l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico**, ma anche un obbligo legale, un contratto, il consenso dell'interessato o la tutela di interessi vitali
Categorie particolari di dati	Possono essere trattate **solo se strettamente necessarie** a fini operativi e con **garanzie adeguate** per i diritti dell'interessato (art. 76 EUDPR; art. 30 ER)	Il loro **trattamento** è **vietato** in linea di principio, salvo eccezioni tassative, tra cui consenso esplicito, interesse vitale, interesse pubblico rilevante e azioni giudiziarie (art. 10 EUDPR)
Diritti dell'interessato	L'interessato ha diritto all'informazione, all'accesso, alla rettifica, alla cancellazione e alla limitazione del trattamento (artt. 79-82 EUDPR)	Ai diritti previsti per i dati operativi **si aggiungono** l'**opposizione** e la **portabilità** (nei limiti degli artt. 22 e 23 dell'EUDPR)
Risposta all'interessato	La **risposta** alla richiesta dell'interessato deve arrivare entro **tre mesi** (art. 78, par. 3, EUDPR; art. 36 ER)	La **risposta** deve arrivare entro **un mese**, termine prorogabile di altri due mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (art. 14, par. 3, EUDPR)
Limitazione dei diritti	Il titolare può **limitare** l'accesso, le informazioni ulteriori e la comunicazione dei motivi di un rifiuto di rettifica o cancellazione, per **non compromettere indagini** e procedimenti o per **tutelare** la **sicurezza** e i diritti **altrui** (artt. 79, par. 3, 81 e 82, par. 4, EUDPR)	I diritti possono essere limitati solo da **atti giuridici** o da **norme interne** pubblicate (art. 25 EUDPR)
Consultazione preventiva del GEPD (parere del GEPD prima di avviare trattamenti a rischio elevato)	Prima di avviare un trattamento, Europol **consulta** il **GEPD** se il trattamento presenta un **rischio elevato**; se lo ritiene illecito, il GEPD rende un parere scritto entro sei settimane, prorogabili di un mese (art. 90 EUDPR). Se il GEPD non risponde in tempo, o in casi urgenti, Europol può avviare il trattamento (art. 39 ER)	Se la valutazione d'impatto indica un **rischio elevato** che il **titolare non può attenuare**, Europol consulta il GEPD, che rende il parere entro otto settimane, prorogabili di altre sei settimane (art. 40 EUDPR)

I dati personali trattati da Europol

Europol può trattare dati personali per sei **finalità**: controlli incrociati, analisi strategiche o tematiche, analisi operative, scambio di informazioni, ricerca e innovazione, sostegno agli Stati membri nell'informare il pubblico sulle persone ricercate. Per le prime quattro, l'**allegato II** dell'ER individua le **categorie di interessati** e i **dati trattabili**: di sospettati, condannati e potenziali autori di reati possono essere trattati tutti i dati ammessi; di vittime, testimoni, informatori, contatti e accompagnatori solo i dati necessari in relazione al loro ruolo, e solo per le analisi e lo scambio di informazioni. Al di fuori di queste categorie, Europol può trattare dati personali anche nell'ambito di pr**ogetti di ricerca e innovazione** e quando si tratta di **dati investigativi**, forniti a sostegno di un'indagine penale specifica. Europol può sottoporre i dati ricevuti a una **verifica preliminare**, che accerta se sono pertinenti ai suoi compiti e se riguardano le categorie dell'allegato II; i dati non conformi all'allegato II sono cancellati.

Le recenti proposte legislative in materia

Nel giugno 2026 la Commissione europea ha presentato un **pacchetto** di proposte volto a **rafforzare** la capacità di **risposta** alla **criminalità** transfrontaliera, organizzata e terroristica, di cui fanno parte, tra le altre:

- la **proposta** di regolamento che **abroga** e **sostituisce** l'**ER**, alla quale è dedicata un'apposita sezione del *dossier* (vd. *supra*);
- la **proposta** di regolamento che **modifica** l'**EUDPR**.

In materia di protezione dei dati, la proposta che abroga l'ER interviene in particolare sui **dati trattabili**, consentendo a Europol di trattare anche dati di persone non comprese nelle categorie dell'allegato II se pertinenti e necessari, sulla **consultazione preventiva** del GEPD, sul trattamento a fini di **ricerca e innovazione**, esteso all'intelligenza artificiale, e sugli **scambi con le parti private**. Rinvia inoltre all'EUDPR per i poteri del GEPD e per i trasferimenti verso paesi terzi.

Il 13 agosto 2026 il GEPD ha pubblicato un parere sulla proposta, in cui, tra le altre cose, evidenzia i rischi derivanti dalla possibilità che Europol possa trattare dati personali relativi a individui senza alcun collegamento accertato con indagini o procedimenti penali, per un periodo di tempo prolungato e non specificato.

Parallelamente, la proposta sull'EUDPR mira a **estendere** l'**applicazione** del **capo IX** a tutti gli organismi dell'Unione attivi nella cooperazione giudiziaria penale e di polizia, **applicare** ai **dati operativi** alcune **norme generali** (tra cui quelle sul responsabile della protezione dei dati e sulle sanzioni pecuniarie), **uniformare** i **poteri** del **GEPD** sul modello già previsto per Europol e riallineare la disciplina dei trasferimenti verso paesi terzi alla direttiva (UE) 2016/680.

Il 12 agosto 2026 il GEPD ha pubblicato un parere sulla proposta, in cui, tra le altre cose, osserva che sono necessari ulteriori miglioramenti affinché la proposta raggiunga pienamente gli obiettivi dichiarati.

Nell'ambito dell'***Omnibus VII***, inoltre, una delle proposte prospetta modifiche al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e all'EUDPR. Tra le altre cose la proposta mira a **chiarire** la **definizione** di **dato personale** stabilendo che un'informazione non è un dato personale per un soggetto che non è in grado di identificare la persona cui si riferisce con i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi e aggiungere due eccezioni al divieto per il trattamento di categorie particolari di dati. Per approfondimenti v. *dossier* Servizio RUE. Il 21 ottobre 2026 il Consiglio ha **adottato**, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il **proprio mandato** in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali con il Parlamento europeo.

Presso la **Camera**, tale proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla **Commissione politiche dell'UE** che ha approvato, il 24 febbraio 2026, un documento recante una **valutazione conforme**. La proposta è inoltre all'**esame** della **Commissione Trasporti** ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera.

Il controllo sull'applicazione delle norme per la protezione dei dati

Il rispetto delle norme sulla protezione dei dati da parte di Europol è soggetto a un **controllo interno**, affidato al **responsabile della protezione dei dati** dell'Agenzia, e a un **controllo esterno**, esercitato dal **GEPD** in cooperazione con le autorità di controllo nazionali. A questi si aggiunge il **controllo politico** del gruppo di controllo parlamentare congiunto.

Il responsabile della protezione dei dati

Il **responsabile della protezione dei dati** (*Data Protection Officer*, DPO) è un membro del personale di Europol nominato dal **consiglio di amministrazione**, sulla base delle sue competenze specialistiche, per quattro anni, con mandato rinnovabile. La carica è ricoperta da ***Daniel Drewer***, che ricopre dal 2010.

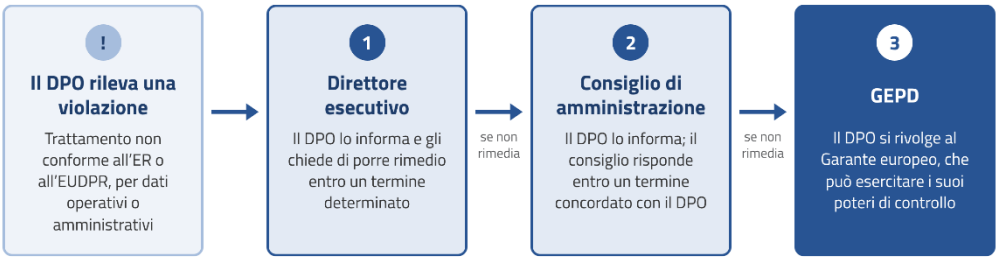
Agisce in modo **indipendente**, riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e può essere rimosso solo con il **consenso del GEPD**. Il DPO guida la *Data Protection Function*, l'unità che opera con indipendenza funzionale e funge da primo punto di contatto per le questioni relative alla protezione dei dati, compresi gli scambi di dati tra Europol e gli Stati membri.

Il DPO **assicura** che Europol rispetti le norme sulla protezione dei dati, operativi e amministrativi, e fornisce **consulenza** all'Agenzia e al personale. Tiene il registro delle violazioni dei dati e garantisce la tracciabilità di trasmissioni, trasferimenti e ricezioni di dati personali. È il punto di contatto del GEPD, anche per la consultazione preventiva, e redige una relazione annuale per il consiglio di amministrazione e per il GEPD.

Può svolgere **indagini** di propria iniziativa o su richiesta e ha **accesso a tutti i dati** trattati e a tutti i locali di Europol. Se ritiene che le norme non siano state rispettate, il DPO avvia una procedura di segnalazione che può concludersi con il ricorso al GEPD.

La procedura di segnalazione del responsabile della protezione dei dati

I passaggi previsti se il DPO ritiene che Europol non rispetti le norme sulla protezione dei dati (art. 41 *ter*, par. 5, ER)



Accanto al DPO opera un **responsabile dei diritti fondamentali** (art. 41 *quater* ER); il personale operativo riceve inoltre una formazione obbligatoria sui diritti fondamentali (v. *supra*).

Il Garante europeo della protezione dei dati

Il **GEPD**, a cui il DPO si rivolge in ultima istanza, è l'autorità indipendente che **vigila** sul **trattamento dei dati personali** da parte di istituzioni e organi dell'Unione. È nominato di comune accordo dal **Parlamento europeo e dal Consiglio** per cinque anni, con mandato rinnovabile una volta.

La carica è ricoperta da ***Wojciech Wiewiórowski*** (Polonia), nominato il 5 dicembre 2019 con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il suo mandato è scaduto il 5 dicembre 2024, ma sono ancora in corso i negoziati per la nomina del successore; nel frattempo resta in carica ai sensi dell'articolo 53, par. 6, dell'EUDPR.

Secondo quanto riportato, i negoziati verterebbero su due ipotesi: la conferma del polacco *Wiewiórowski*, forte del sostegno del Consiglio, e la nomina dell'italiano Bruno Gencarelli, sostenuto dal Parlamento europeo.

In relazione alle attività di Europol, il GEPD **sorveglia e assicura** l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati e fornisce **pareri** all'Agenzia e agli interessati. Tratta i **reclami**, svolge **indagini**, anche di propria iniziativa, consiglia Europol, in particolare prima che adotti regole interne, e procede alla **consultazione preventiva** sui nuovi trattamenti. Ha accesso a tutti i dati personali e a tutti i locali di Europol.

In caso di violazioni, il GEPD può rivolgere **avvertimenti** a Europol e **ordinarle** di soddisfare le richieste degli interessati, di rettificare o cancellare i dati e di conformare i trattamenti. Può inoltre **vietare** i trattamenti illeciti, **sospendere** i flussi di dati verso un destinatario e adire la Corte di giustizia; se Europol non rispetta i suoi ordini, può infliggere **sanzioni amministrative pecuniarie**.

Il Garante redige ogni anno un rapporto sulla vigilanza su Europol; le sue decisioni sono impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia.

Le attività delle unità nazionali e degli ufficiali di collegamento, compresa la trasmissione dei dati all'Agenzia, sono invece vigilate dalle **autorità di controllo nazionali**. Poiché i dati circolano tra gli Stati membri ed Europol, le due autorità operano in **controllo coordinato**: nei casi riguardanti dati provenienti dagli Stati membri, il GEPD consulta le autorità nazionali interessate e tiene nella massima considerazione il loro parere.

La proposta di modifica dell'EUDPR (v. *supra*) trasferirebbe in tale regolamento la disciplina dei poteri del GEPD sui dati operativi, uniformandola per tutti gli organismi dell'Unione attivi nella cooperazione giudiziaria penale e di polizia sul modello già previsto per Europol; analogamente, le norme sui compiti del responsabile della protezione dei dati sarebbero estese ai dati operativi.

Il gruppo di controllo parlamentare congiunto

Sul piano politico, il **gruppo di controllo parlamentare congiunto**, composto dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali, esercita il

monitoraggio delle attività di Europol, anche con riguardo al loro impatto sui diritti fondamentali, e può adottare raccomandazioni non vincolanti. Il **GEPD compare dinanzi al gruppo**, su richiesta di quest'ultimo, **almeno una volta l'anno** per discutere le questioni generali relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza.

Le relazioni di Europol con i soggetti terzi

Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere **relazioni di cooperazione** con gli organi dell'Unione, le autorità di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private. Con questi soggetti può **scambiare** direttamente le **informazioni** che **non costituiscono dati personali** e concludere **accordi di lavoro**, che però non consentono lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione né gli Stati membri. Europol può ricevere e trattare dati personali provenienti da questi soggetti, se necessario e proporzionato allo svolgimento dei suoi compiti.

Verso organi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali, i **dati personali** sono **trasferiti solo se necessari per prevenire** e combattere i **reati di competenza di Europol** e se il destinatario garantisce di usarli unicamente per la finalità del trasferimento.

Se i dati provengono da uno Stato membro, serve il suo consenso, salvo che lo Stato abbia autorizzato il trasferimento in via preventiva, in termini generali o a condizioni particolari; il consenso è revocabile.

I trasferimenti successivi da parte dei destinatari sono vietati senza l'autorizzazione esplicita di Europol e ogni trasferimento è registrato con la relativa motivazione. Le informazioni ottenute in palese violazione dei diritti umani non possono essere trattate.

La **trasmissione** di dati personali da Europol a **istituzioni**, **organi**, missioni, uffici e agenzie dell'**Unione** (ad esempio OLAF, Frontex, CEPOL, Eurojust, EPPO e Commissione europea) avviene **solo se proporzionati** e **necessari** al legittimo **svolgimento** dei **compiti** dell'organo destinatario. Quando riceve una richiesta, Europol ne verifica la competenza e, se non può confermare che la trasmissione è necessaria, chiede ulteriori spiegazioni. Il destinatario può usare i dati solo per le finalità per cui sono stati trasmessi.

Merita ricordare che Frontex, a seguito di due pareri emessi il 7 giugno 2022 dal **Garante europeo della protezione dei dati personali,** ha interrotto di fatto la **condivisione sistematica e regolare** di **dati personali** con Europol in merito a persone sospettate di aver commesso reati transfrontalieri (per approfondimenti v. *supra*).

Verso **paesi terzi e organizzazioni internazionali** Europol può trasferire dati personali, nella misura in cui ciò sia utile allo svolgimento dei suoi compiti, sulla base di:

- una **decisione di adeguatezza** della Commissione, adottata ai sensi dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, che constati che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici al suo interno, o l'organizzazione internazionale, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- un **accordo internazionale** concluso dall'Unione ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che preveda garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;
- un **accordo di cooperazione** che consenta lo scambio di dati personali, concluso da Europol prima del 1° maggio 2017.

In mancanza di una decisione di adeguatezza, il consiglio di amministrazione può autorizzare Europol a trasferire dati personali se sussistono **garanzie adeguate**, previste da uno strumento giuridicamente vincolante o valutate da Europol stessa. In casi debitamente giustificati il direttore esecutivo può inoltre **autorizzare deroghe** caso per caso, in ipotesi tassative come la tutela di interessi vitali o la prevenzione di una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, informandone il consiglio di amministrazione e il GEPD; le deroghe non si applicano ai trasferimenti sistematici, ingenti o strutturali.

Restano fermi gli obblighi, previsti dall'EUDPR, di registrare ogni trasferimento e di pubblicare l'elenco degli strumenti che li consentono.

Con le **parti private** il regime è più restrittivo. L'ER prevede che Europol tratti i dati provenienti da privati se le pervengono tramite le unità nazionali o le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali verso cui è ammesso il trasferimento. Se li riceve direttamente, può trattarli solo per individuare le unità nazionali interessate, alle quali li trasmette subito; se non riesce a individuarle, o dopo averli trasmessi, li cancella, salvo che le siano ritrasmessi entro quattro mesi.

Può trasmettere dati a privati **solo caso per caso**, in **ipotesi tassative** e se strettamente **necessario** e **proporzionato**. Regimi specifici consentono scambi diretti con le parti private nelle situazioni di crisi *online* legate al terrorismo o all'estremismo violento e per contrastare la diffusione *online* di materiale pedopornografico.

L'infrastruttura di Europol può essere usata anche per scambi tra le autorità degli Stati membri e le parti private, anche per reati estranei al mandato dell'Agenzia; in questo caso Europol non ha accesso ai dati.

SESSIONE I - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA EUROPOL E I PAESI TERZI NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, COMPRESA LA COLLABORAZIONE TRA RETI CRIMINALI E GLI AUTORI DI MINACCE IBRIDE

A norma del vigente regolamento, nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione, oltre che con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, anche con le autorità di Paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private.

Le collaborazioni e gli accordi esterni di Europol possono assumere varie forme, a seconda del rapporto che l'Agenzia intrattiene con il Paese in questione. In generale, Europol collabora con Stati e altri soggetti al di fuori dell'Unione europea sulla base di accordi operativi, accordi strategici e intese di lavoro. Europol può inoltre collaborare con i partner sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e/o di accordi dell'UE sullo scambio di dati personali da parte di Europol, conclusi dall'Unione ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A norma del precedente regime giuridico, di cui alla decisione del Consiglio del 6 aprile 2009, Europol ha concluso accordi strategici e operativi: gli accordi operativi consentono lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, mentre gli accordi strategici consentono lo scambio di informazioni che escludono i dati personali, quali lo scambio di informazioni generali di *intelligence*, nonché di informazioni strategiche e tecniche.

Dal 1° maggio 2017, Europol non conclude più accordi che costituiscano una base giuridica per lo scambio di dati personali. Tuttavia, è autorizzata a concludere accordi operativi che, analogamente agli accordi strategici, disciplinano gli aspetti pratici dello scambio di dati non personali e regolano tutti gli aspetti pratici della cooperazione.

Per quanto riguarda specificamente la **cooperazione con il Regno Unito**, l'UE e il Regno Unito hanno concluso un accordo commerciale e di partenariato sulle condizioni della loro cooperazione a partire dal 1° gennaio 2021, dopo il recesso del Regno Unito dall'UE.

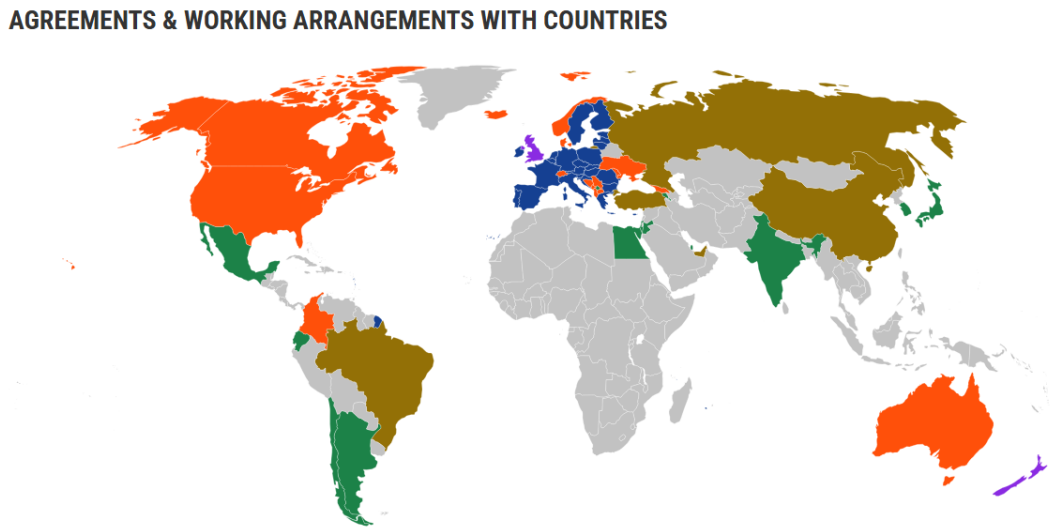
Il sistema degli **ufficiali di collegamento** presso Europol è inteso a garantire che gli interessi delle autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE e dei partner extra-UE siano rappresentati presso la sede centrale di Europol. Gli Stati con cui Europol ha stipulato accordi di cooperazione sono rappresentati da almeno un funzionario di collegamento, così come l'Interpol.

Europol ospita inoltre funzionari di collegamento delle seguenti agenzie di polizia degli **Stati Uniti**: l'Ufficio per l'alcol, il tabacco, le armi da fuoco e gli esplosivi (*Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives* - ATF); le

Dogane e polizia di frontiera degli Stati Uniti (*Customs and Border Protection* - CBP); l'Agenzia per il controllo delle droghe (*Drug Enforcement Administration* - DEA); il *Diplomatic Security Service* (DSS); l'Ufficio federale di investigazione (FBI); la *Food and Drug Administration* (FDA); il Servizio di immigrazione e controllo doganale (ICE); l'Agenzia delle entrate (*Internal Revenue Service* - IRS); le Agenzie statunitensi, il dipartimento per il Tesoro degli Stati Uniti e la Rete per l'applicazione delle norme finanziarie (FinCEN); il dipartimento di Polizia di New York (NYPD); i Servizi segreti (USSS); la *Transportation Security Administration* (TSA).

La rete di funzionari di collegamento comunica tramite il sistema SIENA, strumento che consente la comunicazione nonché lo scambio di informazioni operative e strategiche relative alla criminalità e di *intelligence* fra Europol, gli Stati membri e le parti terze con cui sono stati stipulati accordi di cooperazione.

La strategia di Europol per le relazioni con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali è definita nella programmazione pluriennale dell'Agenzia stessa.





La cooperazione con i Paesi terzi nella proposta di revisione del regolamento Europol

Nella **proposta di regolamento recante modifica del quadro giuridico di Europol** si sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione dell'Agenzia con i Paesi terzi. Questa è espressamente prevista dall'**articolo 92**, Capo VII (Relazioni con i partner), dove si afferma che la cooperazione di Europol con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali deve essere "coerente con le politiche e le priorità esterne dell'Unione" e "condotta, se del caso, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione". La collaborazione con i Paesi terzi risulterebbe particolarmente rilevante in un contesto in cui le attività criminali acquisiscono una sempre maggiore dimensione transfrontaliera e ibrida, dando luogo a rischi complessi che rendono meno netta la distinzione tra sicurezza interna ed esterna.

Particolare rilievo è dato alla cooperazione con i Paesi candidati o potenziali candidati, in quanto partner fondamentali nel contrasto alla criminalità transfrontaliera. La loro graduale integrazione nei rilevanti quadri di cooperazione in materia di sicurezza è determinante per via del ruolo che essi rivestono nell'architettura della sicurezza europea, legittimata dalla prossimità geografica ai Paesi membri dell'Unione e dal dichiarato interesse di prendere parte alle politiche europee. In tal senso, come sottolineato dalla Commissione europea, "la proposta contribuisce [...] al processo di allargamento dell'UE, approfondendo la cooperazione operativa con i paesi candidati e potenziali candidati".

Inoltre, come disciplinato dall'**articolo 93** della proposta, un quadro privilegiato di cooperazione è previsto anche per i Paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen. La partecipazione a uno spazio senza controlli alle frontiere interne determina la responsabilità di questi Paesi di mantenere un alto livello di sicurezza. Un livello di cooperazione più stretta potrebbe richiedere, come riportato nel testo della proposta, "l'accesso diretto a specifici meccanismi di scambio di informazioni di Europol, la partecipazione a talune strutture di governance, il distacco di funzionari di collegamento e i corrispondenti obblighi relativi alla condivisione delle informazioni e ai contributi finanziari".

Secondo quanto riportato nel testo della proposta, la cooperazione tra Europol e i Paesi terzi avrebbe natura operativa e verterebbe principalmente sullo scambio di informazioni, il coordinamento operativo e il sostegno alle indagini. Secondo le valutazioni della Commissione, concentrare l'azione esterna di Europol su attività operative permetterebbe infatti di ottimizzare competenze e risorse.

Il ruolo di Europol nel contrasto alla collaborazione tra reti criminali e agli autori di minacce ibride

L'intenzione dell'Unione di potenziare il ruolo svolto da Europol nella lotta contro le minacce ibride è dichiarata nella proposta di revisione del regolamento dell'Agenzia, così come nella ***2025 European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment*** (EU-SOCTA 2025), la principale valutazione della minaccia svolta da Europol ogni quattro anni.

Come riportato nella EU-SOCTA 2025, le correnti tensioni geopolitiche hanno creato uno scenario nel quale gli autori di minacce ibride e le reti criminali collaborano per il loro reciproco vantaggio, condividendo risorse e competenze. Da un lato, gli autori di minacce ibride riescono a sfruttare le reti criminali per destabilizzare dall'interno l'Unione europea e i suoi Stati membri. Dall'altro, le reti criminali decidono di collaborare con gli autori di minacce ibride con l'obiettivo di avere accesso a strumenti tecnologici avanzati e di creare dei *safe havens* da dove poter operare indisturbati.

Tra le minacce ibride riportate da Europol nella EU-SOCTA 2025 figurano il sabotaggio di infrastrutture critiche attraverso mezzi digitali o fisici, il furto di informazioni, le campagne di disinformazione, gli attacchi informatici, il traffico di migranti, il traffico di stupefacenti e altre forme di criminalità poste in essere da Stati o da attori non statali. La persistenza di tali minacce sta portando ad un progressivo indebolimento della società, dove le divisioni si acuiscono, la disinformazione si diffonde e la fiducia verso le istituzioni diminuisce.

Il traffico di migranti è uno dei contesti nei quali, di frequente, prende forma la collaborazione tra reti criminali e autori di minacce ibride. Attraverso la strumentalizzazione dei flussi migratori, come accade al

confine tra Polonia e Bielorussia, gli autori di minacce ibride creano importanti opportunità per le reti criminali del traffico di migranti.

In una **Risoluzione adottata dal Parlamento europeo**, del 16 settembre 2026, si definiscono minacce ibride "gli atti deliberati, combinati, basati sull'intelligence e coordinati da Stati – anche attraverso attori non statali, intermediari e mandatari – che si estendono simultaneamente a più settori", con l'obiettivo primario di "destabilizzare, dividere e indebolire l'UE e i suoi Stati membri". Indipendentemente dall'uso o meno di strumenti convenzionali, si tratta, secondo i parlamentari europei, di minacce che devono essere riconosciute a tutti gli effetti come atti di guerra.

Il Parlamento europeo individua tra i principali autori di minacce ibride la Russia - agendo direttamente o attraverso vari *proxy* come la Bielorussia - così come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord. Oltre ad emergere una chiara volontà politica di attribuire maggiore rilievo alla questione, nella Risoluzione di settembre, il legislatore europeo invita la Commissione e il Consiglio a valutare concretamente l'adeguatezza degli esistenti quadri giuridici per contrastare efficacemente tali minacce.

In linea con quanto espresso dal **Consiglio "Giustizia e affari interni"**, il 5 marzo 2026, in merito al ruolo che Europol dovrebbe svolgere nell'affrontare le minacce ibride, la proposta di revisione del regolamento avanzata dalla Commissione europea fornisce a Europol il mandato e gli strumenti per affrontare i reati che presentano una dimensione ibrida.

Al riguardo, **l'articolo 5**, comma 2, della proposta di revisione del Regolamento attribuisce a Europol competenza su varie forme di criminalità (elencate nell'allegato I), "anche quando questi reati presentano una dimensione ibrida". Data la natura orizzontale delle minacce ibride, che possono cioè manifestarsi in relazione a qualsiasi forma di criminalità su cui è prevista la competenza di Europol, la proposta attribuisce ai vari centri di competenze operative (**articoli da 14 a 18**) l'incarico di integrare la prevenzione e la lotta contro i reati con dimensione ibrida come priorità trasversale.

Più in generale, il ruolo di Europol nel contrasto alla collaborazione tra reti criminali e autori di minacce ibride si concentrerebbe principalmente su attività di prevenzione, anticipazione tempestiva e monitoraggio di tali minacce. Per contrastare efficacemente la collaborazione tra le reti criminali e gli autori di minacce ibride, la Commissione ritiene necessario rafforzare la cooperazione operativa tra Europol e i Paesi candidati e potenziali candidati. La cooperazione operativa solleva tuttavia delle questioni importanti riguardo ai rischi che potrebbero derivare dal trasferimento dei dati personali con i Paesi terzi. Come osservato dalla stessa Commissione, "è possibile che il trasferimento di dati personali a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali comporti la necessità di una decisione rapida".

Ciò richiederebbe un rafforzamento del ruolo del direttore esecutivo, che per ragioni di reattività operativa, si assumerebbe la responsabilità di adottare le decisioni che autorizzano tali trasferimenti.

Rimane necessario, tuttavia, stabilire delle chiare condizioni affinché il trasferimento dei dati personali sia eseguito garantendo nel contempo un alto livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali (articolo 94, Sezione 2, Capo VII).

A tal proposito, lo stesso Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha presentato un'opinione severa nel **Parere 18/2026** in merito alla proposta di revisione del Regolamento Europol. La proposta prevede flussi di informazioni nuovi e sempre più automatizzati con un'ampia gamma di soggetti interessati, e intensificati scambi di grandi quantità di dati personali con le autorità nazionali e, in alcuni casi, con Paesi terzi e soggetti privati. I dati personali raccolti a fini di sicurezza interna, gestione delle frontiere, giustizia o applicazione della legge sono in genere altamente sensibili. In questo contesto, una potenziale violazione dei dati, compreso l'accesso ai dati da parte di Paesi terzi o di altri soggetti terzi non autorizzati, potrebbe avere conseguenze molto gravi non solo per gli interessati, ma anche per le autorità competenti dell'Unione o degli Stati membri. Come ha dichiarato Wojciech Wiewiorowski, le moderne minacce alla sicurezza richiedono "risposte sofisticate", ma non si possono sacrificare i diritti fondamentali in nome della sicurezza. Secondo Wiewiorowski la proposta comporterebbe infatti gravi rischi, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di individui senza alcun legame accertato con la criminalità.

Nella Relazione di introduzione alla proposta la Commissione europea riferisce inoltre che diversi portatori di interessi hanno espresso pareri contrari circa una possibile estensione delle competenze di Europol in relazione alle minacce ibride.

A tal proposito, oltre ai rischi derivati dal trasferimento di dati personali con enti esterni, è stato sollevato come l'applicazione da parte di Europol dei nuovi compiti che le verrebbero conferiti si scontrerebbe verosimilmente con i limiti posti da una fondamentale mancanza di risorse. Si arriverebbe, pertanto, a una sostanziale asimmetria tra le competenze operative attribuite all'Agenzia europea e le risorse finanziarie necessarie a garantirne l'attuazione. Inoltre, come hanno sottolineato diversi membri del Parlamento europeo, qualsiasi estensione del ruolo operativo di Europol nella lotta contro le minacce ibride deve sempre avvenire nel rispetto delle responsabilità degli Stati membri[6].

[6] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2026 sulla guerra ibrida e la protezione dell'integrità territoriale dell'Unione e delle infrastrutture critiche di sicurezza e di difesa (2026/2024(INI))

Missioni di partenariato per sostenere la resilienza di Paesi terzi alle minacce ibride

L'interesse dell'Unione europea a collaborare con i Paesi terzi per anticipare e contrastare le minacce ibride è emerso anche nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Negli ultimi anni, infatti, l'Unione europea ha promosso due missioni civili, rispettivamente in Moldavia e Armenia, con un mandato esplicito sulle minacce ibride.

I tentativi di destabilizzare la Repubblica di Moldavia sono aumentati dall'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e rappresentano una minaccia diretta alla stabilità e alla sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione europea. La missione di partenariato dell'Unione europea in Moldova (EUPM Moldova) è stata formalmente istituita il 24 aprile 2023 (avviata nel maggio 2023), con l'obiettivo di fornire alle autorità della Repubblica di Moldavia consulenza strategica e sostegno operativo per rafforzare il settore della sicurezza interna del Paese nei settori della gestione delle crisi e delle minacce ibride, comprese la sicurezza informatica e la manipolazione e l'interferenza delle informazioni da parte di soggetti stranieri (*Foreign Information Manipulation and Interference* - FIMI). La missione identifica le esigenze organizzative, formative e di materiale, rafforzando al tempo stesso le capacità di allerta precoce, individuazione, attribuzione delle minacce e risposta. La missione aveva un mandato di due anni. Tuttavia, il Consiglio ha prorogato fino al 31 maggio 2027 la missione EUPM Moldova, stanziando oltre 19,8 milioni di euro e rafforzandone il mandato per intensificare il sostegno strategico alle autorità moldove in materia di sicurezza.

Nell'aprile del 2026, l'Unione europea ha avviato una missione di partenariato per sostenere la resilienza dell'Armenia alle minacce ibride, tra cui le minacce informatiche, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri (FIMI) e i flussi finanziari illeciti. Questa missione offre consulenza strategica, competenze tecniche e sviluppo di capacità istituzionali a varie istituzioni nazionali in Armenia.

La proposta di inserire nel mandato di Europol specifiche competenze per contrastare le minacce ibride, si inscrive in un quadro più ampio che vede l'Unione europea impegnata su più fronti. In questo senso, la proposta di estendere le competenze di Europol farebbe parte di una concertazione di competenze, risorse e strumenti che l'Unione potrebbe impiegare per contrastare in maniera più efficace e decisa tali minacce.

La cooperazione tra Europol ed Ecuador nel contrasto al traffico di stupefacenti, sembrerebbe muoversi verso questa direzione. L'Operazione CANTABRIA, svoltasi nell'ottobre del 2026, che ha visto Europol dare supporto alla Guardia Civil e Polizia Nazionale spagnola e alla Polizia Federale ecuadoriana, ha portato con successo allo smantellamento di una rete criminale coinvolta nel traffico di cocaina su larga scala dall'America Latina verso l'Europa.

SESSIONE II - CRIMINALITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA E IL RUOLO STRATEGICO DEL CENTRO EUROPEO PER LA CRIMINALITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA (EFECC) DI EUROPOL IN UNO SCENARIO TRANSFRONTALIERO FONDATO SUI DATI

La **criminalità economica e finanziaria** rappresenta una minaccia crescente per la stabilità dell'economia e per l'integrità dei sistemi finanziari. Comprende un'**ampia tipologia di illeciti**, tra cui la frode, la corruzione, la contraffazione e i reati contro la proprietà intellettuale, che possono avvalersi di società schermo, di reti di riciclaggio operanti attraverso sistemi bancari paralleli e di criptoattività.

Il fenomeno risulta inoltre frequentemente connesso a forme di **criminalità organizzata**: in numerosi casi, infatti, le indagini penali avviate in relazione a reati quali il traffico di stupefacenti, le attività terroristiche o la tratta di esseri umani fanno emergere anche la presenza di reati economici, in particolare legati al riciclaggio di denaro.

I reati economici hanno spesso **carattere transfrontaliero** e i beni di provenienza illecita vengono trasferiti in altri Paesi per evitare **ordini di congelamento** o **confisca**. Per tale ragione, la collaborazione per rintracciare, congelare e confiscare i beni acquisiti in violazione della legge è fondamentale e costituisce una **priorità strategica** nella lotta dell'Unione europea contro la criminalità organizzata.

I **settori** della criminalità economica di particolare interesse per Europol comprendono:

- le **frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente** ("MTIC" o "*Missing Trader Intra Community Fraud*"), che comportano lo sfruttamento criminale delle norme sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'UE, con conseguenti perdite di gettito fiscale per miliardi di euro per gli Stati membri;
- le **frodi in materia di accise**, che si riferiscono al contrabbando di prodotti soggetti a tassazione elevata come tabacco, alcolici e carburante;
- il **riciclaggio di denaro**, ovvero il processo volto a far apparire legali i proventi di attività criminali.

Per il contrasto di tali reati, le autorità competenti degli Stati membri possono costituire **squadre investigative comuni** (SIC), uno **strumento** di **cooperazione internazionale** basato su un **accordo tra autorità competenti** – sia **giudiziarie** (giudici, pubblici ministeri, giudici istruttori) che di **polizia** – di due o più Stati, istituite per un periodo limitato e per uno scopo specifico, al fine di svolgere indagini penali in uno o più degli Stati coinvolti. Europol può partecipare alle attività delle squadre investigative comuni.

Per approfondimenti su strategie e iniziative dell'UE per il contrasto alla criminalità economica si rinvia al seguente dossier.

Il Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica (EFECC)

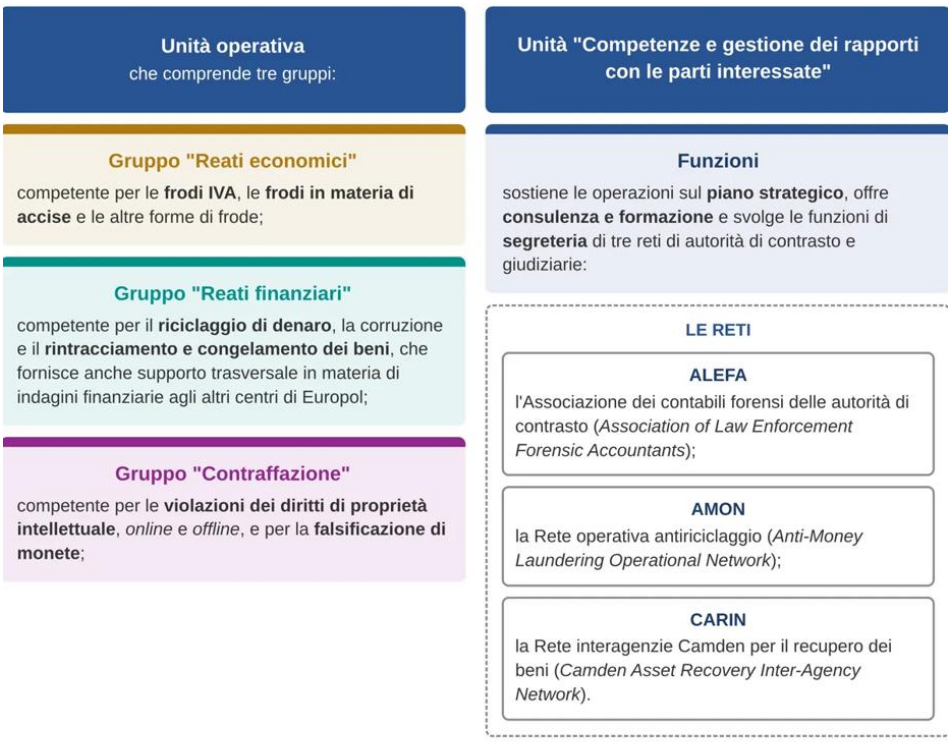
Tra i **centri specializzati** istituiti in seno a Europol, il Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica (*European Financial and Economic Crime Centre* - **EFECC**), istituito nel **giugno 2020**, rappresenta, secondo quanto riportato sul sito di Europol, la risposta dell'Agenzia alle crescenti minacce all'economia e all'integrità dei sistemi finanziari: riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione su larga scala, frodi e frodi fiscali ai danni di persone, Stati e imprese.



Fonte: Europol

La struttura

L'EFECC è attualmente articolato in **due unità**, come di seguito illustrato:



Fonte: Europol

I partner e il partenariato pubblico-privato

Oltre a sostenere le autorità di contrasto nazionali, l'EFECC collabora con una **rete di partner** che si articola su **più livelli**.

Sul piano istituzionale, collabora con la Commissione europea, in particolare con le direzioni generali competenti per i servizi finanziari (DG FISMA), gli affari interni (DG HOME) e la fiscalità e l'unione doganale (DG TAXUD), nonché con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE. Tra gli **organismi dell'UE**, i suoi interlocutori sono **Eurojust** e la **Procura europea** (EPPO), con cui la proposta di regolamento prevede una cooperazione strutturata (vd. *infra*).

A livello internazionale, il Centro collabora con l'Organizzazione mondiale delle dogane e con il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (**GAFI** – *Financial Action Task Force*, FATF), l'organismo intergovernativo che elabora gli standard internazionali per il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, e ne valuta l'attuazione nei sistemi nazionali.

Si raccorda con le **reti** che riuniscono le autorità nazionali specializzate: la Piattaforma delle unità di informazione finanziaria (**UIF**), la Piattaforma

degli uffici per il recupero dei beni e la rete degli investigatori sul finanziamento del terrorismo.

Infine, il Centro gestisce il **partenariato pubblico-privato di Europol per l'intelligence finanziaria** (*Europol Financial Intelligence Public Private Partnership* - **EFIPPP**).

Istituito nel 2017, è il primo meccanismo transnazionale di scambio di informazioni tra Europol, autorità competenti (UIF e autorità di contrasto) e intermediari finanziari, come le banche, nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Alla fine del 2021 vi partecipavano **79 istituzioni** di oltre 18 paesi, UE ed extra UE, contro le 28 istituzioni di 8 paesi del 2017.

L'EFECC nella proposta di regolamento su Europol

La proposta di regolamento su Europol (vd. *supra*) attribuisce per la prima volta all'EFECC una **base giuridica espressa**, inserendolo nel quadro comune dei centri specializzati dell'Unione (artt. 13 e 16).

Stando alla proposta, il Centro dovrebbe sostenere in particolare:

- gli **uffici per il recupero dei beni** degli Stati membri nel reperire e identificare beni oggetto di congelamento o confisca, in coerenza con il rafforzamento del sostegno alle **indagini finanziarie** previsto dall'articolo 9;
- l'individuazione, l'analisi e il monitoraggio dei **flussi finanziari criminali**, delle reti finanziarie illecite e dei modelli di *business* criminali legati alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
- l'**EPPO**, con supporto operativo e analitico sulle forme di criminalità di competenza comune;
- gli Stati membri nella lotta contro le **frodi digitali su vasta scala**, anche cooperando con istituti finanziari, piattaforme *online* e partner internazionali.

L'infografica seguente illustra gli interventi della proposta sul Centro e sulla cooperazione con gli altri soggetti dell'architettura antifrode.



Fonte: Commissione europea, COM(2026) 580

L’architettura antifrode dell’UE e i suoi attori

La **cooperazione** tra le **istituzioni dell'UE** e gli **Stati membri**, nonché tra gli stessi Stati membri, è fondamentale per la tutela degli interessi finanziari dell'UE ed è una responsabilità comune dell'UE e delle autorità nazionali.

Gli altri principali attori a livello dell'UE investiti di responsabilità inerenti alla lotta contro la frode e che nel loro complesso formano l'architettura antifrode dell'UE sono:

- l'OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, responsabile dello **svolgimento di indagini amministrative** volte a tutelare gli interessi finanziari dell'UE contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita;
- l'EPPO, ossia la Procura europea;

- Eurojust, la Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale, istituita nel 2002, che funge da **polo** per la **collaborazione** tra le **autorità giudiziarie nazionali** per combattere le forme gravi di criminalità transfrontaliera, compresa la corruzione;
- l'AMLA, ossia l'**Autorità europea antiriciclaggio**, che ha il compito di **sostenere** il **coordinamento operativo** delle autorità nazionali incaricate della vigilanza o della produzione di informazioni finanziarie.

Eurofisc è, infine, una **rete di cooperazione** comprendente agenti di collegamento dei 27 Stati membri e della Norvegia, istituita nel 2010 per combattere le frodi IVA transfrontaliere nell'UE. Sulla base delle informazioni condivise nell'ambito della rete, e dopo aver analizzato i dati disponibili, le autorità fiscali possono intraprendere azioni appropriate a livello nazionale, come richieste di informazioni, audit o cancellazione di numeri IVA.

Per maggiori dettagli in merito si rinvia al seguente dossier.

Europol e l'architettura antifrode nella proposta di riforma

La proposta di riforma rafforza inoltre la cooperazione di Europol con gli **altri soggetti dell'architettura antifrode** (su cui vd. *infra*):

- l'**articolo 6** prevede che Europol cooperi in modo strutturato e regolare, anche attraverso accordi di lavoro, con EPPO, Eurojust, OLAF, AMLA e Autorità doganale dell'UE;
- l'**EPPO** potrà accedere ai dati di Europol sui reati di sua competenza tramite un sistema automatizzato di riscontro positivo o negativo (*hit/no hit*), e le due istituzioni potranno svolgere analisi operative congiunte (art. 81);
- Europol informa l'**OLAF** quando, nel trattamento delle informazioni o nel recupero di beni, emerge la necessità di un suo intervento (art. 83);
- i rapporti con l'**AMLA** mirano in particolare a sostenere le UIF nelle analisi congiunte, i cui risultati Europol riceve e analizza (art. 84);
- è prevista una stretta cooperazione con l'**Autorità doganale dell'UE** (art. 89), che consente a Europol di ottenere, su richiesta, i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE.

Europol continua infine a svolgere la funzione di **ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro** (art. 6).